

COMUNE DI BRENTONICO

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 di data 30-03-2010

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1 – Oggetto del regolamento.....	5
Art. 2 – Gestione del Servizio.	5
TITOLO II – DEFINIZIONI GENERALI.....	5
Art. 3 – Definizioni.	5
TITOLO III – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI	6
Art. 4 – Smaltimento delle acque di scarico.....	6
Art. 5 – Scarichi vietati.	7
Art. 6 – Modalità smaltimento delle acque nere.	7
Art. 7 – Scarichi da insediamenti produttivi.	8
Art. 8 – Scarichi delle strutture sanitarie.....	9
Art. 9 – Separatori di grassi.....	10
Art. 10 – Separatori di olii minerali.	10
Art. 11 – Modalità di smaltimento delle acque bianche.....	10
Art. 12 – Modalità di smaltimento delle acque di falda.	11
Art. 13 – Scarichi nei laghi.....	11
TITOLO IV – DISPOSIZIONI PER L’ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA	12
Art. 14 – Allacciamento alla pubblica fognatura.	12
Art. 15 – Autorizzazione allo scarico o a lavori sulle reti fognarie private.	13
Art. 16 – Procedura per ottenere l’autorizzazione all’allacciamento e scarico alla pubblica fognatura degli edifici civili.	14
Art. 17 – Procedura per ottenere l’autorizzazione allo scarico degli edifici civili non allacciati alla pubblica fognatura.	14
Art. 18 – Procedura per ottenere l’autorizzazione allo scarico in fognatura degli edifici produttivi.	15
Art. 19 – Versamento della cauzione.	16
Art. 20 – Limiti dell’autorizzazione.....	17

Art. 21 – Trasferimenti di proprietà.	17
Art. 22 – Divieto di eseguire opere senza relativo permesso.	17
Art. 23 – Avviso di entrata in esercizio della fognatura ed esecuzione degli allacciamenti.	17
Art. 24 – Esecuzione d'ufficio.	18
Art. 25 – Esecuzione di nuovi allacciamenti, in sede stradale, durante la costruzione/ristrutturazione/sdoppiamento della rete fognaria.	18
Art. 26 – Ripristino di allacciamenti preesistenti in sede stradale.	18
Art. 27 – Esecuzione di allacciamenti su fognature esistenti in sede stradale.	18
Art. 28 – Esecuzione di allacciamenti all'interno della proprietà privata.....	19
Art. 29 – Allacciamento ai collettori.	19
Art. 30 – Interferenze con lavori diversi.	20
Art. 31 – Estensione delle norme alle strade private.	20
Art. 32 – Divieto di eseguire opere senza relativo permesso.	20
Art. 33 – Riparazioni dei condotti di allacciamento.....	20
Art. 34 – Proprietà delle opere e manutenzione delle opere.	21
TITOLO V – DISPOSIZIONI PER LE CANALIZZAZIONI INTERNE ALLE PROPRIETA' PRIVATE	21
Art. 35 – Prescrizioni tecniche.	21
Art. 36 – Scarichi inferiori al livello della pubblica fognatura.	23
Art. 37 – Visita tecnica di regolare esecuzione.	24
Art. 38 – Ispezione degli impianti.	24
Art. 39 – Sospensioni del servizio.....	24
Art. 40 – Pendenza delle canalizzazioni sotterranee di allacciamento.....	25
Art. 42 – Caratteristiche delle canalizzazioni di allacciamento per acque nere.	25
Art. 43 – Assoggettamento alle norme edilizie ed igienico-sanitarie.	25
Art. 44 – Scarichi civili in fosse a completa tenuta.....	25
TITOLO VI – DISCIPLINA DELLE PUBBLICHE FOGNATURE	27
Art. 45 – Manutenzione delle pubbliche fognature.....	27
Art. 46 – Gestione delle pubbliche fognature in condizioni di emergenza.	27

Art. 47 – Pubbliche fognature: norme tecniche.....	27
Art. 48 – Reti di fognatura posate come opere di urbanizzazione da privati.	29
Art. 49 – Smaltimento dei fanghi di depurazione.	30
Art. 50 – Disinfezione degli scarichi degli insediamenti civili.....	30
TITOLO VII - SCARICHI E LIQUAMI DEGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI.....	31
Art. 51 – Scarichi.	31
Art. 52 – Definizioni.	31
Art. 53 – Disciplina dei liquami: ambito di applicazione.	31
Art. 54 – Stoccaggio e accumulo dei liquami.	32
Art. 55 – Limiti allo smaltimento degli effluenti di allevamento su suolo agricolo sul suolo agricolo.....	32
Art. 56 – Divieti.	33
Art. 57 – Vigilanza.	35
TITOLO VIII - NORME FINANZIARIE - SANZIONI.....	35
Art. 58 – Canone di utenza.....	35
Art. 59 – Rivalsa delle spese relative ad opere di competenza dei privati eseguite d’ufficio.....	35
Art. 60 – Modalità di riscossione.	36
Art. 61 – Sanzioni amministrative.....	36
TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI.....	36
Art. 62 – Disciplina degli scarichi: esclusioni.....	36
Art. 63 – Disposizioni transitorie.	36
Art. 64 – Entrata in vigore.....	37
Allegati.....	38

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la specificazione del complesso delle azioni e degli interventi normativi, amministrativi e tecnici necessari ai fini di adempiere agli obblighi previsti dal Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale 9 settembre 1988 n. 10050, (Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26.01.1987, N. 1-41/Legisl. di seguito indicato con la denominazione T.U.L.P o Testo Unico.), dalle disposizioni delle norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 12 giugno 1987 n. 5460 (di seguito indicato con la sigla P.P.R.A) e dalle disposizioni provinciali in materia di modello tariffario per il servizio pubblico di fognatura, nonché dalle successive modifiche ed integrazioni a tali norme, ovvero dalla disciplina che potrà essere dettata da eventuali future disposizioni innovative in materia.

Art. 2

Gestione del Servizio

1. La gestione del Servizio Fognatura comunale viene esercitata direttamente dal Comune o attraverso affidamenti a ditte (in seguito denominate Ente gestore), ferme restando le competenze istituzionali attribuite agli Organi comunali in applicazione delle vigenti normative.

TITOLO II – DEFINIZIONI GENERALI

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini dell'interpretazione delle presenti norme si considerano le seguenti definizioni:
 - **acque bianche:** le acque meteoriche provenienti da tetti, terrazze, cortili, giardini e da qualsiasi area scoperta, nonché quelle scaricate da piscine, vasche e serbatoi di acqua potabile, drenaggi, sorgenti, fontane pubbliche, fontane ornamentali, spine d'acqua, ed acque di raffreddamento provenienti da impianti produttivi o da impianti di raffrescamento, ecc..
 - **acque nere:** le acque di scarico provenienti da insediamenti civili di natura domestica e non (acquai, lavabi, bagni, lavatoi, lavatrici, latrine, servizi igienici e di cucina, fontane private ad uso diverso da quello ornamentale, ecc.) e da insediamenti produttivi (acque di processo, di lavaggio, ecc), come definiti dall'art. 14, comma 1 del T.U.L.P..
2. Sono considerati insediamenti di tipo civile quelli attualmente individuati all'art. 14 del T.U.L.P.:

- a) gli allevamenti zootecnici con meno di 5 capi suini, 30 capi grossi bovini ed equivalenti di base al valore medio del BOD⁵;
 - b) gli allevamenti zootecnici, limitatamente allo scarico delle acque di lavaggio delle strutture e delle attrezzature, anche esterne all'insediamento;
 - c) le casere, anche annesse alle malghe, limitatamente allo scarico delle acque di lavaggio dei locali e delle attrezzature destinati alla lavorazione del latte e alla stagionatura del formaggio, esclusi il siero e il latticello;
 - d) le cantine vinicole che trattano uva in quantità inferiore a 1000 quintali annui;
 - e) i servizi per l'igiene e la pulizia della persona;
 - f) gli stabilimenti idropinici e idrotermali;
 - g) le macellerie sprovviste del reparto di macellazione che diano origine a scarichi di quantità non superiore ai 2.500 metri cubi annui;
 - h) gli ospedali, le case o gli istituti di cura, ambulatori medici, veterinari o odontoiatrici o simili, purché sprovvisti dei laboratori di analisi e ricerca ovvero qualora i residui dei predetti laboratori vengano smaltiti in conformità alla disciplina concernente lo smaltimento dei rifiuti, escluse le acque di mero lavaggio delle attrezzature e delle vetrerie;
 - i) i laboratori artigianali per la produzione di dolci, gelati, pane, biscotti e prodotti alimentari freschi che diano origine a scarichi di quantità non superiore ai 1.500 metri cubi annui.
3. Sono considerati insediamenti di tipo produttivi tutti quelli edifici non ricadenti nell'elenco sopra riportato.
 4. Qualora nell'ambito dell'insediamento produttivo vi siano scarichi inerenti a servizi di igiene, lavanderia, cucina o simili, questi sono sottoposti alla disciplina degli scarichi civili solo nel caso che siano completamente separati dagli altri scarichi provenienti dall'attività produttiva.

TITOLO III – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI

Art. 4

Smaltimento delle acque di scarico

1. E' fatto obbligo ad ogni proprietario di immobile, a qualunque uso adibito, di provvedere allo smaltimento delle acque di rifiuto e meteoriche secondo le disposizioni stabilite dal succitato Testo Unico e dalle norme di attuazione del P.P.R.A. e dalle norme del presente Regolamento.
2. Le disposizioni e gli adempimenti che si riferiscono al proprietario degli immobili si applicano anche ai concessionari, agli usufruttuari ed agli altri soggetti aventi diritto reali analoghi, nonché agli amministratori dei condomini.
3. Tutte le acque di scarico devono essere convogliate distintamente nelle rispettive canalizzazioni nere e bianche.

4. E' vietato scaricare direttamente sul suolo pubblico le acque provenienti da tetti, cortili e dalle aree private in genere. Esse devono essere raccolte, al limite dell'area privata, incanalate e scaricate secondo il successivo art. 11.

Art. 5

Scarichi vietati

1. È vietato immettere nella fognatura pubblica sostanze che possano danneggiare i manufatti, provocarne l'ostruzione ed ostacolarne il regolare funzionamento quali: liquidi aggressivi, sostanze infiammabili, esplosive, tossiche, infettive, radioattive, rifiuti ingombranti, rifiuti alimentari compresi quelli trattati con apparecchi trituratori volti a ridurre la massa in particelle sottili, resti di oli utilizzati per la preparazione dei cibi (es. olio o strutto animale utilizzati per la cottura dei cibi) e resti di oli minerali (meccanici).
2. In tutto l'ambito comunale è vietato scaricare nelle caditoie di rete bianca, le acque utilizzate per la pulizia: di pavimenti, di macchine e di betoniere.
3. Se involontariamente sostanze vietate ai sensi dei commi precedenti giungono o si teme che giungano nella pubblica fognatura, i proprietari ed utenti degli insediamenti allacciati devono avvertir immediatamente il Comune, il gestore della rete fognaria e l'ente gestore dell'impianto di depurazione. Le spese per eliminare l'immissione abusiva e le sue conseguenze, o per impedirla nel caso in cui sia incombente, e ogni spesa per bonificare le conseguenze (il maggior danno) sono a totale carico dei responsabili o dei proprietari e utenti degli stabili allacciati.
4. Ferma l'osservanza dei limiti di accettabilità fissati dalla tabella G allegata al testo Unico, e dal provvedimento di autorizzazione, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi.
5. Ove, a causa del difettoso stato delle opere di allacciamenti, alla rete di pubblica fognatura ovvero nel corso di lavori di scavo, di sbancamento o posa in opere di tubazioni, canali e cavi o di fondazione o di costruzione, sia arrecato danno all'integrità e funzionalità delle canalizzazioni e/o manufatti costituenti la pubblica fognatura ivi compresi i collettori principali, all'esecuzione delle opere e dei lavori necessari per la rimessione in pristino provvede d'ufficio l'ente gestore della fognatura pubblica e ne addebita l'onere finanziario al responsabile, ove conosciuto, ingiungendo il pagamento delle corrispondenti somme a norma del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 6

Modalità smaltimento delle acque nere.

1. Tutte le acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi devono di norma essere convogliate nei collettori pubblici di rete nera. Qualora, per ragioni tecniche, l'allacciamento non risultasse fattibile, gli scarichi (vedi art. 17 del T.U.L.P.) possono aver recapito in corsi d'acqua previa l'applicazione di uno dei seguenti trattamenti:
 - a) sedimentazione meccanica, tenendo presente il rapporto tra volume dell'influente e volume dell'accettore nonché il potere auto depurante di quest'ultimo, e nel rispetto dei limiti: materiali grossolani assenti, materiali sedimentabili $\leq$ ml/l 0,5;
 - b) trattamento chimico-fisico, tenendo presente il rapporto tra volume dell'influente e volume dell'accettore nonché il potere auto depurante di quest'ultimo, nonché nel

rispetto dei limiti di accettabilità di cui alla lettera F del T.U.L.P.. Tale trattamento può essere imposto ad integrazione del trattamento a sedimentazione meccanica quando quest'ultimo risulti insufficienti al rispetto dei limiti di cui al punto a);

- c) depurazione biologica nel rispetto dei limiti di accettabilità previsti alla tabella E del T.U.L.P. questo trattamento viene imposto in sede di autorizzazione ove lo scarico non sia compatibile con il corso d'acqua alle di cui ai punti a) e b);
 - d) sistemi di fitodepurazione, come previsto nelle "Linee guida sperimentali per impianti di fitodepurazione a flusso sommerso: utilizzo, dimensionamento, costruzione e gestione" allegate alla delibera della G.P. della P.A.T. dd. 10.05.2002 n. 992.
2. Ove non sia possibile per ragioni tecniche o per eccessiva onerosità il recapito degli scarichi da insediamenti civili in pubblica fognatura o nei corpi d'acqua superficiali, è ammesso il loro recapito sul suolo e nel sottosuolo, purché previamente assoggettati a uno dei trattamenti di cui alla lettere a), b), c), del primo comma del presente articolo e in modo da rispettare i limiti di accettabilità ivi previsti, e sempre che ciò non comporti instabilità dei suoli. Il provvedimento di autorizzazione determina il tipo di trattamento in rapporto alle esigenze di tutela delle acque superficiali e sotterranee, tenuto conto della consistenza quali - quantitativa dello scarico. (vedi art. 17 c.2 del T.U.L.P.)
3. Qualora nessuno dei sistemi di trattamento dei reflui sopra riportati risulti idoneo ad escludere danneggiamento delle acque superficiali e sotterranee o instabilità dei suoli, il Sindaco può autorizzare il recapito degli scarichi in fosse a completa tenuta, rispondenti alle caratteristiche stabilite dalla commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinanti (vedi allegato "D"). La fossa deve avere un volume sufficiente a contenere il refluo relativo ad almeno un mese di esercizio, considerando il rapporto di 3 mc. utili di fossa per ogni 100 mc. di volume dell'insediamento. Le fosse a tenuta ed il loro spurgo sono soggetti alla disciplina stabilita dal P.P.R.A. e dalle norme sullo smaltimento dei rifiuti.
4. Per gli insediamenti isolati che scaricano acque reflue domestiche possono essere autorizzati in via sperimentale, impianti di trattamento dei predetti reflui basati su sistemi di fitodepurazione, previo trattamento meccanico primario e nel rispetto dei seguenti valori limite di emissione: materiali grossolani assenti, materiali sedimentabili $\leq$ ml/l 0,5. L'autorizzazione può essere rilasciata tenuto conto del potere autodepurante e degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, ivi comprese le acque sotterranee, e sempre che ciò non comporti instabilità dei suoli. Le caratteristiche tecniche e le modalità di gestione e manutenzione cui è subordinata la realizzazione degli impianti di fitodepurazione sono quelle definite dalla deliberazione della Giunta provinciale n° 992 del 10/05/2002 e ss mm ed ii. (vedi art. 17c. 2 bis del T.U.L.P.)

Art. 7

Scarichi da insediamenti produttivi

1. Per "insediamento produttivo" si intende uno o più edifici od installazioni collegati tra loro in un'area determinata nei quali si esercitano, con carattere di permanenza o stagionalità, attività industriali od artigianali di produzione e di trasformazione di beni, di prestazione di servizi, attività di ricerca scientifica, processi di trasformazione e valorizzazione di prodotti agricoli, allevamenti zootecnici ed ittici, salvo quanto previsto all'art. 3 del presente Regolamento, che diano origine ad uno o più scarichi non assimilabili a quelli provenienti da insediamenti civili.

2. Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi sono disciplinati dall'art. 16 del T.U.L.P., dall'art.15 delle norme di attuazione del P.P.R.A. e dalle modifiche apportate con il D.Leg. 152/2006 e ss.mm.ii. .
3. Sono sottoposti al parere preventivo dell'A.P.P.A., (art. 15 delle norme di attuazione del P.P.R.A.) gli scarichi produttivi che presentino una delle seguenti caratteristiche:
 - portata massima oraria 1 mc/ora
 - portata massima giornaliera 10 mc/giorno
 - portata massima annua 1000 mc/anno.
4. Qualora nell'ambito dell'insediamento produttivo vi siano scarichi inerenti a servizi di: igiene, lavanderia, cucina e simili, questi sono sottoposti alla disciplina degli scarichi civili (vedi. art. 17 del T.U.L.P.) solo nel caso che siano completamente separati dagli scarichi provenienti dall'attività produttiva.(vedi art. 3)
5. Le acque reflue, provenienti dal processo produttivo di detti insediamenti, non possono essere immesse nei condotti di fognatura senza preventivo trattamento diretto ad adeguarle ai limiti di accettabilità di cui alla Tab. G del citato Testo Unico e comunque a renderle innocue per l'insieme degli impianti fognari.
6. Il progetto relativo all'impianto di pre-trattamento deve formare parte integrante e sostanziale sia della domanda di autorizzazione allo scarico, sia, ove ricorre il caso, della domanda di concessione edilizia relativa alla costruzione e deve garantire il rispetto dei limiti previsti nelle tabelle del T.U.L.P., dal D.Leg. 152/2006 e delle eventuali ulteriori prescrizioni contenute nell'autorizzazione di fognatura. Dell'esame del progetto ai fini contemplati nel presente regolamento il Comune ha facoltà di richiedere l'intervento e l'opera di esperti, a spese del richiedente. Il Comune si riserva, inoltre, analoga facoltà anche nel volgere dell'attività produttiva.
7. Gli eventuali inconvenienti agli impianti di fognatura pubblica, all'impianto di depurazione, che provochino problemi all'igiene pubblica determinano sia responsabilità civile che penale del titolare dello scarico in base alla vigente normativa, nonché la possibilità di revoca, da parte del Sindaco, dell'autorizzazione allo scarico.

Art. 8

Scarichi delle strutture sanitarie

1. E' vietato lo scarico sul suolo e nel sottosuolo delle acque di rifiuto provenienti dagli ospedali, dalle case di cura, dalle strutture sanitarie e dai laboratori bio-medici e simili.
2. Gli scarichi dei reparti per infettivi e degli altri servizi o strutture, individuati dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (A.P.S.S.), annessi agli insediamenti di cui al precedente comma dovranno essere sottoposti ad un trattamento preventivo di disinfezione o sterilizzazione.
3. I titolari e/o responsabili degli insediamenti di cui al precedente primo comma devono presentare all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (A.P.S.S.), una relazione sulle caratteristiche quali - quantitative degli scarichi, nonché sullo stato degli impianti di disinfezione, ai fini dell'adozione delle eventuali necessarie prescrizioni.

Art. 9

Separatori di grassi

1. Gli scarichi in rete nera dei locali in cui si svolgono attività di preparazione pasti (ristoranti, alberghi, mense di piccole e grandi dimensioni, rosticcerie, laboratori per la preparazione di generi alimentari e simili), devono essere muniti di dispositivi per la separazione dei grassi.
2. Si precisa che l'obbligo dell'installazione del separatore vale anche per i locali già allacciati alla pubblica fognatura che a seguito di cambio di destinazione d'uso ricadano nelle attività elencate al comma precedente.
3. Per le attività esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, l'installazione del separatore sarà obbligatoria entro tre anni dall'approvazione dello stesso.
4. Lo svuotamento del degrassatore dovrà essere eseguito da ditte specializzate, a spese del proprietario, il residuo prelevato dovrà essere conferito ad un impianto di smaltimento autorizzato come stabilito dalla normativa vigente in materia di rifiuti.

Art. 10

Separatori di oli minerali

1. Gli scarichi delle acque meteoriche e di lavaggio delle superfici impermeabilizzate (pavimenti, cortili, piazzali e qualsiasi area interna ed esterna ai fabbricati) provenienti da: parcheggi coperti e autorimesse maggiori di 9 posti auto, aree adibite alla distribuzione di carburanti, aree di stoccaggio di materiali contenenti idrocarburi e/o sostanze inquinanti, officine meccaniche ed aree esterne adibite a parcheggi (superiori ai 800 m² di superficie impermeabilizzata) dovranno essere muniti di apparecchi di separazione degli oli minerali e simili prima di confluire in fognatura.
2. Lo svuotamento del separatore di oli dovrà essere eseguito da parte di ditte specializzate, a spese del proprietario, il residuo prelevato dovrà essere conferito ad un impianto di smaltimento autorizzato come stabilito dalla normativa vigente in materia di rifiuti.

Art. 11

Modalità di smaltimento delle acque bianche

1. Le acque meteoriche provenienti dagli insediamenti civili (tetti, cortili, piazzali, piscine, ecc.) dovranno essere smaltite secondo una delle seguenti modalità:
 - a) canalizzate e smaltite attraverso pozzi dispersori nel terreno;
 - b) scaricate in corso d'acqua superficiale.
2. Dove non sia tecnicamente possibile adottare le soluzioni sopradescritte, l'Ente gestore potrà autorizzare il convogliamento nella rete pubblica di fognatura bianca, previa verifica delle tubazioni posate (stato delle tubazioni e portate massime ammissibili) ed eventualmente prescrivendo le vasche di laminazione.
3. Lo scarico a dispersione nel suolo o sottosuolo potrà essere autorizzato previa presentazione di relazione idrogeologica della zona interessata (firmata da un tecnico

abilitato), con la quale si dimostri l' idoneità del terreno allo smaltimento delle acque e che non sussista pericolo di instabilità del suolo o di inquinamento della falda acquifera. L'Amministrazione comunale rimarrà comunque e sempre sollevata da ogni responsabilità per danni che potessero derivare alla proprietà od a terzi.

4. Gli scarichi nelle acque superficiali (canali irrigui, fiumi, torrenti, laghi, ...) sono regolamentati dal T.U.L.P. e dal P.P.R.A., le relative richieste di autorizzazioni allo scarico dovranno essere presentate agli uffici competenti. Copia dell'autorizzazione ottenuta dovrà essere presentata all'Ente gestore.
5. È consentito l'accumulo delle acque piovane in serbatoi per scopo irriguo (vedi allegato "E"), i quali dovranno essere opportunamente dimensionati in base alle superficie del tetto e dotati di sistema di pompaggio, i troppi pieni delle vasche potranno essere collegati o a dispersione (nel rispetto delle modalità previste nei commi precedenti) o in fognatura bianca. Per gli edifici di nuova costruzione con prati, giardini e aree verdi aventi una superficie complessiva maggiore di 500 m², sarà obbligatorio prevedere il recupero delle acque piovane.
6. Le acque di raffreddamento dovranno essere smaltite, con le modalità sopra descritte e nel rispetto dei limiti di accettabilità della tabella D allegata al T.U.L.P. e del provvedimento di autorizzazione allo scarico.
7. Negli insediamenti adibiti a lavorazioni artigianali, produttive, e commerciali di qualsiasi genere, i titolari delle attività dovranno assumere tutti gli accorgimenti necessari ad impedire che le acque meteoriche e di lavaggio delle superfici impermeabili (pavimenti, cortili, piazzali e qualsiasi area interna od esterna ai fabbricati) possano dilavare residui di qualsiasi origine (vedi art. 10).
8. Per il trattamento delle acque di prima pioggia (sono considerate acque di prima pioggia quelle corrispondenti per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio) il Comune, sentito l'Ente gestore, si riserva la possibilità di prescrivere un pretrattamento delle acque, da valutarsi caso per caso, come previsto dall'articolo 14 del P.P.R.A..

Art. 12

Modalità di smaltimento delle acque di falda

1. Le acque intercettate durante i lavori di scavo, dovranno essere smaltite previa presentazione all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, del programma di smaltimento delle acque ai sensi dei commi 4, 4 bis, 4 ter e 4 quater dell'art 25 del T.U.L.P. e ss.mm.ii.. Se le acque vengono immesse in fognatura bianca dovrà essere richiesta autorizzazione anche all'Ente gestore allegando copia dell'approvazione del programma di cui sopra.

Art. 13

Scarichi nei laghi

1. Sono comunque vietati gli scarichi di acque reflue in laghi naturali di invaso inferiore a 200.000.000 di metri cubi.

2. In laghi di invaso superiore detti scarichi possono essere autorizzati dal servizio protezione ambiente secondo quanto disposto dal presente titolo in ordine agli scarichi in corsi d'acqua superficiali.
3. Gli scarichi di acque reflue sono altresì vietati negli immissari dei laghi naturali di invaso inferiore a 200.000.000 di metri cubi, salva la facoltà per la Giunta Provinciale di ridurre, sentita la commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, il divieto di scarico per determinati immissari, ad una distanza minima dalla confluenza nell'invaso lacustre, tenuto conto che la qualità dell'immissario dovrà rientrare, alla sua foce, nei limiti di variabilità naturale della composizione del corso d'acqua stesso.
4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, ogni altro scarico di acque reflue in laghi naturali e relativi immissari deve essere eliminato entro il 31 ottobre 1989.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI PER L'ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

Art. 14

Allacciamento alla pubblica fognatura

1. Per allacciamento si intendono quei tratti di canalizzazione necessari al collegamento degli scarichi dell'edificio alla pubblica fognatura, comprendenti pozzi di ispezione, pozzetti di raccordo, sifoni, giunti, pezzi speciali e quant'altro occorrente per un efficiente funzionamento.
2. Le opere e le forniture relative all'allacciamento sono eseguite a cura e spese dell'utente dello scarico; salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.
3. In presenza di canali della rete pubblica di fognatura distinti per acque bianche e per quelle nere, tutte le acque di scarico devono essere convogliate distintamente nelle rispettive canalizzazioni come previsto dal presente regolamento.
4. L'allacciamento alla rete pubblica di fognatura è obbligatorio:
 - a) per edifici il cui volume complessivo, compresi i cosiddetti volumi tecnici, sia minore di 1.000 m³ fino ad una distanza di 50 m. dal collettore pubblico;
 - b) per gli edifici il cui volume complessivo è compreso tra 1.000 m³ e 2.000 m³ fino ad una distanza di 100 m. dal collettore pubblico;
 - c) per edifici il cui volume complessivo è compreso tra 2.000 m³ e 3.000 m³ fino ad una distanza di 150 m. dal collettore pubblico;
 - d) per i condomini o complessi di edifici contigui o non contigui il cui volume complessivo, compresi i cosiddetti volumi tecnici, superi i 3.000 m³ fino ad una distanza di 200 m. dai predetti collettori ;
 - e) per le attrezzature alberghiere e turistiche, i campeggi, gli ospedali, le case di cura ed altri complessi analoghi situati a distanza anche superiore a quella di cui alla lettera d), nonché per gli insediamenti produttivi non compresi nella fattispecie di cui al successivo articolo 5, secondo comma, in ordine ai quali si verifichino le condizioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).

5. Le distanze si misurano in linea orizzontale dall'asse del collettore comunale fino al punto più vicino del fabbricato, compresi eventuali sporti ed aggetti.
6. L'Amministrazione comunale può esentare dall'obbligo di cui sopra nel caso sia dimostrata l'impossibilità ovvero l'eccessiva difficoltà tecnica dell'allacciamento o l'eccessiva onerosità dello stesso in relazione alle spese incontrate dagli altri obbligati purché gli scarichi non diano luogo a danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli o altri inconvenienti di tipo igienico-sanitario. Lo smaltimento dei reflui dovrà avvenire con uno dei sistemi alternativi indicati all'art. 6 del presente Regolamento.
7. È obbligatorio l'allacciamento per quegli edifici o gruppi di edifici che dovessero rientrare in un provvedimento d'obbligo emanato dal Sindaco su parere dell'autorità proposta in materia igienico sanitaria.
8. Sempre con provvedimento del Sindaco potrà essere imposto l'obbligo di allacciamento a più edifici con una soluzione tecnica unitaria e coordinata, ricorrendo anche a canalizzazioni in tutto o in parte comuni tra i proprietari obbligati in solido.
9. Qualora entri in esercizio un nuovo tronco di fognatura, oppure l'edificio sia soggetto ad uno dei provvedimenti del Sindaco sopra citati, il proprietario dovrà provvedere all'allacciamento degli scarichi e contestualmente dovrà provvedere all'eliminazione delle fosse Imhoff, fossa a tenuta, fosse biologiche, impianto di trattamento biologico, pozzetti di decantazione.
10. Le spese di allacciamento alla pubblica fognatura sono a cura e carico dell'utente dello scarico.
11. Per gli altri insediamenti non obbligati all'allacciamento alla pubblica fognatura valgono le prescrizioni di cui alle leggi citate all'art. 1 del presente regolamento.

Art. 15

Autorizzazione allo scarico o a lavori sulle reti fognarie private

1. È fatto obbligo di richiedere al Sindaco, tramite l'Ente gestore, apposita autorizzazione allo scarico, sia in caso di nuovo allacciamento, sia per l'ampliamento o per le modifiche di scarichi.
2. Qualora le opere di modifica o di ampliamento o semplicemente di riparazione della rete fognaria interna, già oggetto di una precedente autorizzazione allo scarico siano tali da non produrre sostanziali modifiche, l'Ente gestore ne prende atto previa comunicazione con planimetria allegata a firma di un tecnico abilitato.
3. In particolare per gli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi si fa riferimento all'art. 15 delle Norme di Attuazione del P.P.R.A..
4. In relazione a quanto stabilito dagli articoli 23 e 32, secondo comma, del Testo Unico, la domanda di autorizzazione allo scarico deve essere presentata all'autorità competente, antecedentemente al rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione alla lottizzazione, anche nel caso di ampliamenti o ristrutturazioni modifiche di destinazioni in misura superiore al trenta per cento del volume complessivo dell'insediamento preesistente o comunque nel caso che ne derivi un incremento alla portata dello scarico superiore al dieci per cento rispetto a quella preesistente.

Art. 16

Procedura per ottenere l'autorizzazione all'allacciamento e scarico alla pubblica fognatura degli edifici civili

1. Per ottenere l'autorizzazione all'allacciamento e scarico il proprietario, rappresentante legale, o chi ne ha titolo, deve presentare apposita domanda al Sindaco, tramite l'Ente gestore.
2. Le domande vanno presentate su apposita modulistica predisposta dall'Ente gestore, con i precisi riferimenti del richiedente (nome, cognome, indirizzo, c.f./p.iva, recapiti telefonici, titolo di proprietà) e del tecnico progettista (nome, cognome, indirizzo, c.f./p.iva, recapiti telefonici) e corredata dal progetto dell'allacciamento firmato da un tecnico abilitato.
3. Alla domanda devono essere allegate n. 2.copie (di cui una in bollo) dei disegni degli scarichi e relativi allacciamenti, comprendenti:
 - 1) estratto di mappa sufficientemente esteso per individuare l'immobile interessato, il Comune Catastale, il numero di particella edificiale e fondiaria, la via o piazza verso cui lo stabile fronteggia;
 - 2) planimetria in scala 1:200 contenente lo schema particolareggiato dell'impianto fognario fino all'innesto in pubblica fognatura, rappresentante lo stabile e le relative adiacenze e contenente lo schema dell'impianto fognario dimensionato secondo la destinazione d'uso dell'immobile, interno alla proprietà privata ed esterno ad essa;
 - 3) lunghezza, diametri e tipo di materiale utilizzato per le tubazioni in progetto;
 - 4) profilo, in scala adeguata, del terreno e delle canalizzazioni da porre in opera con quote riferite a caposaldi della livellazione comunale;
 - 5) particolare dei pozzetti, dei pezzi speciali e del pozzetto sifone tipo Firenze (vedi Allegato "C");
 - 6) dichiarazione di disponibilità degli aventi titolo per il passaggio e la posa di tubazioni a servizio di proprietà confinanti;
 - 7) eventuali ulteriori elaborati ed altre indicazioni che l'Ente gestore ritenesse indispensabili.
4. Il Sindaco, tramite l'Ente gestore rilascia, secondo i termini di legge, l'autorizzazione all'allacciamento previa verifica tecnica dell'idoneità della soluzione prospettata.
5. A detta soluzione potranno essere apportate d'ufficio dall'Ente gestore modifiche e prescrizioni alle quali, in sede esecutiva il titolare dovrà scrupolosamente attenersi.

Art. 17

Procedura per ottenere l'autorizzazione allo scarico degli edifici civili non allacciati alla pubblica fognatura

1. Per ottenere l'autorizzazione allo scarico degli insediamenti civili non allacciati alla pubblica fognatura il proprietario, rappresentante legale, o chi ne ha titolo, deve presentare domanda al Sindaco, direttamente o tramite l'Ente gestore.

2. Le domande vanno presentate su apposita modulistica predisposta dall'Agenzia provinciale protezione ambiente della P.A.T., con i precisi riferimenti del richiedente (nome, cognome, indirizzo, c.f./p.iva, recapiti telefonici, titolo di proprietà) e del tecnico progettista (nome, cognome, indirizzo, c.f./p.iva, recapiti telefonici) e corredata dal progetto dell'allacciamento firmato da un tecnico abilitato.
3. Alla domanda devono essere allegate n. 2.copie (di cui una in bollo) dei disegni degli scarichi e relativi allacciamenti, comprendenti:
 - 1) estratto di mappa sufficientemente esteso per individuare l'immobile interessato, il Comune Catastale, il numero di particella edificiale e fondiaria, la via o piazza verso cui lo stabile fronteggia;;
 - 2) planimetria in scala 1:200 contenente lo schema particolareggiato dell'impianto fognario fino al collegamento all'impianto di depurazione delle acque (sedimentazione, fosse Imhoff, biologico, chimico-fisico, altro) rappresentante lo stabile e le relative adiacenze e contenente lo schema dell'impianto fognario dimensionato secondo la destinazione d'uso dell'immobile, interno alla proprietà privata ed esterno ad essa;
 - 3) lunghezza, diametri e tipo di materiale utilizzato per le tubazioni in progetto;
 - 4) profilo, in scala adeguata, del terreno e delle canalizzazioni da porre in opera con quote riferite a caposaldi della livellazione comunale;
 - 5) particolare dell'impianto di trattamento, dei pozzetti e dei pezzi speciali (vedi Allegato "C");
 - 6) relazione con descrizione dettagliata dell'impianto di depurazione o trattamento delle acque di scarico, e del suo rendimento;
 - 7) relazione idrogeologica/geologica firmata da un tecnico abilitato attestante l'esclusione del danneggiamento delle acque superficiali e sotterranee e l'instabilità dei suoli.
4. Il Sindaco, tramite l'Ente gestore rilascia, secondo i termini di legge, l'autorizzazione allo scarico previa verifica tecnica dell'idoneità della soluzione prospettata.
5. A detta soluzione potranno essere apportate d'ufficio dall'Ente gestore modifiche e prescrizioni alle quali, in sede esecutiva, il titolare dovrà scrupolosamente attenersi.

Art. 18

Procedura per ottenere l'autorizzazione allo scarico in fognatura degli edifici produttivi

1. Per ottenere l'autorizzazione all'allacciamento e scarico in pubblica fognatura dell'insediamento produttivo il proprietario, rappresentante legale o chi ne ha titolo, deve presentare domanda al Sindaco, tramite l'Ente gestore, mentre per lo scarico in acque superficiali la domanda va presentata all'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente della P.A.T.
2. Le domande vanno presentate su apposita modulistica predisposta dall'Agenzia provinciale protezione ambiente della P.A.T., con i precisi riferimenti del richiedente (nome, cognome, indirizzo, c.f./p.iva, recapiti telefonici, titolo di proprietà) e del tecnico

progettista (nome, cognome, indirizzo, c.f./p.iva, recapiti telefonici) e corredata dal progetto firmato da un tecnico abilitato.

3. Alla domanda devono essere allegate n. 2.copie (di cui una in bollo) dei disegni degli scarichi e relativi allacciamenti, comprendenti:
 - 1) estratto di mappa sufficientemente esteso per individuare l'immobile interessato, il Comune Catastale, il numero di particella edificiale e fondiaria, la via o piazza verso cui lo stabile fronteggia;;
 - 2) planimetria in scala 1:200 contenente lo schema particolareggiato dell'impianto, con esatta indicazione del punto o dei punti di scarico e dell'impianto di depurazione, rappresentante lo stabile e le relative adiacenze e contenente lo schema dell'impianto fognario dimensionato secondo la destinazione d'uso dell'immobile, interno alla proprietà privata ed esterno ad essa;
 - 3) lunghezza, diametri e tipo di materiale utilizzato per le tubazioni in progetto;
 - 4) profilo, in scala adeguata, del terreno e delle canalizzazioni da porre in opera con quote riferite a caposaldi della livellazione comunale;
 - 5) relazione tecnica dettagliata del ciclo produttivo, con particolare riferimento alle materie prime impiegate nel ciclo produttivo ed all'uso dell'acqua, ed alle caratteristiche dell'impianto di depurazione e del rendimento depurativo;
4. Il Sindaco, tramite l'Ente gestore rilascia, secondo i termini di legge, l'autorizzazione all'allacciamento previa verifica tecnica dell'idoneità della soluzione prospettata.
5. A detta soluzione potranno essere apportate d'ufficio dall'Ente gestore modifiche e prescrizioni alle quali, in sede esecutiva il titolare dovrà scrupolosamente attenersi.

Art. 19

Versamento della cauzione

1. I titolari dello scarico, prima dell'esecuzione dei lavori, e al momento della presentazione della domanda al Comune, quando previsto nell'autorizzazione di fognatura, dovranno versare una cauzione a favore del Comune o per suo tramite all'Ente Gestore in relazione ai possibili danni arrecabili su suolo pubblico nell'esecuzione delle opere, da versarsi presso la Tesoreria del Comune di Brentonico o presso la Tesoreria dell'Ente Gestore.
2. L'ammontare della cauzione, le modalità di costituzione e tempi dello svincolo vengono stabiliti con apposita deliberazione della Giunta comunale.
3. Per lo svincolo è necessario richiedere:
 - 1) sopralluogo di verifica all'Ufficio Tecnico del Comune (verifica stato dei luoghi);
 - 2) sopralluogo del Servizio Fognature dell'Ente gestore (verifica allacciamento alla pubblica fognatura).

Art. 20

Limiti dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di allacciamento alla pubblica fognatura concessa dal Comune deve intendersi valida per l'edificio autorizzato, come risulta dalla documentazione depositata presso l'Ente gestore.
2. Non possono, quindi, essere allacciate altre porzioni dello stabile, ampliamenti dello stabile medesimo, edifici contigui, senza specifica autorizzazione comunale.
3. L'allacciamento alla pubblica fognatura deve essere eseguito entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione per gli edifici esistenti, mentre per quelli di nuova costruzione prima della fine dei lavori.

Art. 21

Trasferimenti di proprietà

1. I trasferimenti di proprietà degli stabili allacciati alla fognatura comunale devono essere sollecitamente denunciati all'Ente gestore, entro 60 giorni dal trasferimento dal proprietario cedente.
2. In caso di omessa denuncia il proprietario sarà tenuto al pagamento del canone e sarà responsabile in solido con il nuovo proprietario, verso l'Azienda, in solido con i successori od aventi causa, per tutti i rapporti afferenti al servizio fognature.

Art. 22

Divieto di eseguire opere senza relativo permesso

1. È vietato realizzare qualsiasi tipo di allacciamento alle reti di fognatura sia comunali che private, o qualsiasi modifica alle canalizzazioni esistenti senza l'autorizzazione prevista dall'art. 14, anche se i lavori venissero ordinati con pubblica ordinanza o per ingiunzione privata.
2. Gli allacciamenti abusivi non regolarizzabili con autorizzazione in sanatoria del Sindaco, in quanto non conformi alle normative vigenti in materia ambientale saranno rimossi o interrotti d'ufficio a spese dell'utente.

Art. 23

Avviso di entrata in esercizio della fognatura ed esecuzione degli allacciamenti

1. Il Sindaco dà notizia, con avviso pubblico, dell'entrata in esercizio della rete di fognatura o di nuovi tronchi; della stessa e invita tutti i soggetti obbligati di cui al precedente art. 4 " Smaltimento delle acque di scarico " a presentare domanda di allacciamento alla rete di fognatura comunale, entro il termine massimo di mesi due dalla data di pubblicazione dell'avviso stesso.
2. Il Sindaco conseguentemente rilascia apposita autorizzazione, con eventuali prescrizioni e con l'obbligo di eseguire le opere di allacciamento a cura e spese del richiedente entro un periodo di tempo non superiore a sei (6) mesi dalla data dell'autorizzazione stessa.

3. Nei confronti di coloro che non avessero adempiuto alle prescrizioni di cui ai commi precedenti, il Sindaco sentito l'Ente Gestore provvederà ad emettere un'ordinanza per ogni singolo caso determinando gli adempimenti da eseguire ed i relativi termini secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico comunale.

Art. 24

Esecuzione d'ufficio

1. Quando siano inutilmente trascorsi i termini fissati dal Sindaco, nell'ordinanza di cui al comma terzo dell'art. 23, il Comune tramite l'Ente Gestore, senza pregiudizio del procedimento amministrativo e penale, provvederà d'ufficio, a totali spese dei proprietari inadempienti, alla compilazione degli elaborati di cui agli artt. 16, 17, 18 ed all'esecuzione delle opere stesse applicando la sanzione amministrativa sancita dall'art. 61 del presente Regolamento.
2. Per il recupero delle relative spese, si applica la procedura contemplata dal Titolo VIII "Norme finanziarie - Sanzioni" art. 59 del presente Regolamento.

Art. 25

Esecuzione di nuovi allacciamenti, in sede stradale, durante la costruzione/ristrutturazione/sdoppiamento della rete fognaria

1. L'Amministrazione comunale durante l'esecuzione dei lavori di costruzione - ristrutturazione e sdoppiamento della rete di fognatura, provvederà direttamente alla realizzazione delle opere per l'allacciamento degli utenti fino al limite della proprietà pubblica. L'importo della spesa risultante sarà a carico dell'utente e dovrà da questo essere versato alla Tesoreria Comunale dopo l'accertamento del lavoro eseguito.
2. La spesa per l'esecuzione delle opere verrà determinata in base a quanto previsto dall'art. 59.

Art. 26

Ripristino di allacciamenti preesistenti in sede stradale

1. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale procedesse alla ristrutturazione od allo sdoppiamento di reti esistenti, essa provvederà al ripristino degli allacciamenti in atto, qualora siano ritenuti idonei e conformi a quanto previsto del presente regolamento, a propria cura e spese, esclusivamente per la parte ricadente sul suolo pubblico.

Art. 27

Esecuzione di allacciamenti su fognature esistenti in sede stradale

1. L'esecuzione di allacciamenti su fognature esistenti deve, previo relativo permesso di scavo, e salvo quanto previsto dai precedenti artt. 25 e 26, essere eseguita direttamente dall'utente dello scarico a sua cura e spese secondo le modalità indicate nell'autorizzazione rilasciata dal Sindaco. La regolare esecuzione verrà accertata da parte dall'Ente Gestore prima del reinterro delle canalizzazioni, su semplice domanda od

avviso telefonico o con presentazione di idonea documentazione fotografica e, se del caso, dichiarazione di conformità redatta dal Direttore dei Lavori.

Art. 28

Esecuzione di allacciamenti all'interno della proprietà privata

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono estese agli allacciamenti antistanti e prospicienti le strade private.
2. Nei tratti di strade private o consortili e negli spazi comuni a più stabili la posa e la manutenzione delle condotte, fino all'innesto con la pubblica fognatura, sarà a cura dei proprietari che dovranno provvedere secondo le modalità e i termini previsti dal presente Regolamento.
3. Se l'allacciamento alla pubblica fognatura non verrà eseguito entro la data stabilita dall'ordinanza del Sindaco, sarà facoltà dell'Ente gestore provvedere all'esecuzione delle opere, ponendo a carico dei proprietari degli stabili tutte le spese d'esecuzione dei lavori e le spese conseguenti
4. Alla rivalsa di queste spese si provvederà con la procedura prevista dall'art. 61 del presente Regolamento.

Art. 29

Allacciamento ai collettori

1. L'allacciamento degli scarichi provenienti da qualsiasi insediamento ai collettori di cui all'art. 2, secondo comma lett. b) del P.P.R.A. è di regola vietato.
2. Per particolari ragioni di ordine tecnico-economico e di tutela dell'igiene ambientale e della salute pubblica è eccezionalmente consentita l'immissione degli scarichi nei predetti collettori, previa autorizzazione del Comune, rilasciata su parere conforme dell'Ente gestore del collettore principale.
3. Resta in ogni caso ferma l'applicazione delle altre disposizioni concernenti le procedure e modalità di allacciamento degli scarichi nelle pubbliche fognature.
4. L'allacciamento delle fognature comunali nei collettori di cui al primo comma, è subordinato all'autorizzazione dell'ente gestore del collettore e/o dell'impianto di depurazione, con la quale saranno determinati i tempi, il punto di immissione e le modalità tecniche di allacciamento, tenuto conto dello stato di attuazione del piano degli Interventi di cui all'articolo 55 del Testo Unico. Copia dell'autorizzazione sarà trasmessa al Servizio Protezione Ambiente.
5. Per il periodo precedente all'immissione delle fognature comunali nei predetti collettori, trovano applicazione relativamente agli scarichi delle forniture comunali, le disposizioni di cui all'articolo 23 del Testo Unico ed all'articolo 3, terzo comma, delle norme di attuazione del P.P.R.A..

Art. 30

Interferenze con lavori diversi

1. Qualora a causa lavori, di qualsiasi tipo, venga arrecato danno all'integrità ed alla funzionalità delle canalizzazioni e/o manufatti costituenti la pubblica fognatura, deve essere immediatamente informato l'Ente gestore.
2. Qualora le tubazioni venissero sommariamente riparate ovvero il danno venisse occultato, il responsabile, oltre al risarcimento del danno sarà passibile di sanzione amministrativa secondo quanto previsto all'art. 61, restando impregiudicati gli eventuali provvedimenti, previsti dalla vigente normativa, relativi alla responsabilità civile e penale del titolare dello scarico in caso di pregiudizio per l'Igiene Pubblica.

Art. 31

Estensione delle norme alle strade private

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono estese agli stabili prospicienti le strade private, che vengono considerate come cortili comuni agli stabili stessi.
2. Pertanto i proprietari di detti stabili devono provvedere anche alle canalizzazioni delle acque bianche e nere nelle strade stesse, nei termini stabiliti dall'art. 28.
3. Nei tratti di strade private o consortili e negli spazi comuni a più stabili la posa e la manutenzione delle condotte, fino all'innesto con la pubblica fognatura, sarà a cura dei proprietari che dovranno provvedere secondo le modalità e i termini previsti dal presente Regolamento.
4. Ove i proprietari non vi provvedano entro la data stabilita, sarà facoltà del Comune di provvedere all'esecuzione delle opere, ponendo a carico dei proprietari degli stabili, in tutto o in parte prospicienti alla strada stessa, tutte le spese inerenti e conseguenti, nessuna esclusa, in proporzione delle rispettive fronti. Alla rivalsa di queste spese si provvede con la procedura contemplata dal titolo VIII "Norme Finanziarie - Sanzioni" del presente Regolamento.

Art. 32

Divieto di eseguire opere senza relativo permesso

1. E' vietato realizzare qualsiasi tipo di allacciamento alle reti di fognatura senza il permesso dell'Amministrazione Comunale.

Art. 33

Riparazioni dei condotti di allacciamento

1. Le riparazioni dei condotti di allacciamento in sede stradale sono eseguite direttamente dal Comune o dall'Ente Gestore anche tramite società da questi incaricate a proprie spese, a seguito di segnalazione e/o domanda scritta, diretta al Sindaco.
2. Nei casi in cui le riparazioni siano dovute a rotture, manomissioni, ostruzioni, provocate dai privati per loro negligenza o per violazione di regolamenti comunali, le spese relative,

nessuna esclusa, saranno a carico dei privati stessi e verranno recuperate con la procedura di cui Titolo VIII.

Art. 34

Proprietà delle opere e manutenzione delle opere

1. L'onere delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura; a partire dal pozzetto di raccolta o dalla bocca o braga installati sul collettore comunale, sono a carico degli utenti.
2. Ove tecnicamente possibile, le opere di allacciamento devono essere installate all'interno della proprietà privata, fatta salva la canalizzazione terminale di adduzione alla pubblica fognatura.
3. Le opere di allacciamento alla pubblica fognatura, ancorché eseguite a spese dell'utente, rimangono in proprietà dell'ente gestore della pubblica fognatura per la parte ricadente sul suolo pubblico. L'Ente gestore della pubblica fognatura ed il titolare dello scarico hanno l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti ognuno per la parte di sua proprietà.
4. Il titolare dello scarico dovrà curare che non sia manomesso il sigillo di piombo apposto all'interno del pozzetto contenente i pezzi speciali.
5. Nel caso che il sigillo venisse accidentalmente rimosso, il titolare dello scarico, o chi per esso, dovrà farne denuncia all'ente gestore della fognatura nel termine di 24 ore dall'avvenuta rimozione.

TITOLO V – DISPOSIZIONI PER LE CANALIZZAZIONI INTERNE ALLE PROPRIETA' PRIVATE

Art. 35

Prescrizioni tecniche

1. Le tubazioni interne, gli scarichi ed i relativi allacciamenti devono conformarsi agli schemi allegati "A", "B", "C", "D", "E".
2. Ad ogni cambiamento di direzione le tubazioni dovranno essere intercettate da apposito pozzetto d'ispezione; nel caso di acque nere in tale pozzetto dovrà essere previsto un raccordo a "T" munito di tappo a tenuta.
3. I pozzetti d'ispezione devono avere le seguenti dimensioni minime e comunque tali da garantire la fattiva ispezione della condotta:
 - a) 30x30 cm per profondità sino a 0.60 m
 - b) 50x70 cm; per profondità maggiore di 0.60 m sino a 1,20 m
 - c) 80x110 cm per profondità eccedenti 1,20 m;
4. Quando la profondità dei pozzetti superi i m 1,50, gli stessi dovranno essere muniti di scaletta d'accesso (tipo alla marinara).

5. La profondità si intende dal piano di campagna alla quota di scorrimento vedi allegato "C".
6. Al limite della proprietà privata, prima dell'innesto in pubblica fognatura, dovrà essere realizzato un pozzetto facilmente ispezionabile contenente il sifone tipo "Firenze".
7. I pozzetti posti su suolo pubblico devono essere muniti di chiusini in ghisa, mentre per quelli posti nelle parti interne delle proprietà private sono ammessi anche chiusini in altro materiale, purché ispezionabili.
8. Le tubazioni costituenti le canalizzazioni delle acque bianche e nere poste all'esterno dei fabbricati, anche su aree private, devono essere realizzate in materiale idoneo che resista all'aggressione dei liquami convogliati, con caratteristiche di resistenza allo schiacciamento e all'abrasione e di assoluta impermeabilità e comunque tali da garantire un corretto funzionamento nel tempo, come ad esempio: gres, polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte di scarico interrate civili ed industriali e PVC rigido non plastificato e conformi alle norme UNI-EN vigenti.
9. Le tubazioni devono essere posate di norma a profondità minima di ml. 0,50, misurati dall'estradosso, e devono essere collegate a regola d'arte con giunzioni a perfetta tenuta. In caso di collettori sospesi, all'interno degli edifici, gli ancoraggi dovranno essere eseguiti a distanza non superiore ai 15 D, e provvisti di idonee ispezioni.
10. Le tubazioni in fibro-cemento, quelle in gres ed in resina, devono essere rinfiancate, o rivestite completamente, di calcestruzzo: analoga prescrizione vale per le tubazioni di ogni tipo, quando siano collocate in luoghi soggetti o da assoggettare a carichi pesanti.
11. Gli allacciamenti alla pubblica fognatura dovranno avere, a valle del pozzetto contenente il sifone tipo "Firenze", una pendenza minima $i \geq 1\%$, al fine di garantire i valori della tensione tangenziale per la rimozione dei depositi, ed un diametro minimo di 150 mm. Per la parte a monte del sifone è possibile impiegare diametri inferiori solo se le pendenze lo permettono.
12. L'allacciamento alla rete pubblica di fognatura per acque nere deve essere eseguito con tubazioni in materiale idoneo, e con diametro non superiore a quello della canalizzazione comunale.
13. Gli utenti della fognatura dovranno innestarsi sugli allacci predisposti ai sensi dell'art. 25 del presente Regolamento.
14. Qualora vi sia l'esigenza di nuovi allacci, questi dovranno essere eseguiti di norma, ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 delle norme di attuazione del P.P.R.A. nel pozzetto di raccolta installato sul collettore comunale secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Ufficio Tecnico comunale. Gli scarichi immessi in detto pozzetto non dovranno essere più di tre. Eventuali deroghe a tali disposizioni devono essere autorizzate per iscritto dal Sindaco, per motivate ragioni di ordine tecnico.
15. Se l'allaccio viene eseguito sulla canalizzazione comunale il collegamento deve essere attuato con le sotto descritte modalità:
 - per le tubazioni in amianto cemento praticando un' incisione circolare nella parte superiore della tubazione pubblica e predisponendo su essa apposito pezzo speciale (giunto a sella) sigillato con malta di cemento, fornito dal Comune;
 - per le tubazioni in gres il tronchetto d'innesto verrà predisposto dal Comune, il quale provvederà a forare la tubazione con apposita carotatrice.

16. Gli scarichi dei servizi dovranno essere opportunamente sifonati, per impedire agli odori di risalire e diffondersi negli ambienti circostanti.
17. Le colonne di scarico fungono anche da condotte di ventilazione e devono essere prolungate oltre il tetto per almeno di 0,30 m. All'interno delle pareti le colonne di scarico dovranno essere isolate acusticamente per evitare che i rumori si propaghino.
18. Eventuali deroghe alle disposizioni del presente articolo possono essere concesse dall'Ente gestore sulla base di motivate ragioni di ordine tecnico.
19. L'Ente gestore è autorizzato a modificare e prescrivere tecniche diverse a seguito di verifica tecnica o qualora subentrino novità e miglioramenti di natura tecnologica.

Art. 36

Scarichi inferiori al livello della pubblica fognatura

1. Nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura domestica può avere, di norma, la bocca ad un livello inferiore alla quota della fognatura pubblica.
2. A richiesta, però del proprietario dello stabile può l'Amministrazione comunale concedere l'uso di scarichi a livello inferiore alla quota di fognatura predetta, purché:
 - a) sia installato apposito impianto di sollevamento;
 - b) siano prese le cautele opportune ad evitare rigurgiti di liquami dal collettore pubblico.
3. L'Ente gestore verificherà e vaglierà tale richiesta e solo a seguito di apposita autorizzazione potrà essere concesso l'uso di scarichi a livello inferiore della quota del collettore pubblico.
4. Tutte le apparecchiature che compongono l'impianto di sollevamento, anche se ricadenti su proprietà pubblica, sono di proprietà del privato dello stabile che dovrà provvedere alla loro gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di garantirne il perfetto funzionamento.
5. Le valvole di ritegno devono essere sottoposte a regolare manutenzione, da parte del proprietario dello stabile, e devono rimanere aperte solo nei periodi di scarico.
6. I tratti di fognatura privata sollevate artificialmente (con pompe), devono confluire in un pozzetto di abbattimento della pressione prima di confluire a caduta nella pubblica fognatura.
7. Gli allacciamenti esistenti, anche se autorizzati, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente articolo entro 30 giorni dall'accertamento da parte dell'Ente gestore e comunque entro 3 anni dall'approvazione del presente Regolamento.
8. L'Amministrazione comunale rimane comunque e sempre solleva da ogni responsabilità per danni che potessero derivare allo stabile od terzi per effetto di rigurgiti dalle condotte comunali o mancato funzionamento delle apparecchiature. (o per mancato adeguamento dell'allacciamento alle prescrizioni di cui al presente Regolamento) A tale scopo il richiedente dovrà rilasciare, contestualmente alla domanda di allacciamento, una dichiarazione liberatoria scritta.

Art. 37

Visita tecnica di regolare esecuzione

1. Gli stabili di nuova costruzione e ristrutturati, ampliati, ecc. non possono essere occupati se non dopo l'ultimazione delle canalizzazioni interne e dopo l'avvenuta constatazione della regolarità delle canalizzazioni stesse da parte dell'Ufficio tecnico comunale o dell'Ente Gestore. Tale constatazione avverrà all'atto della visita di controllo per il rilascio del certificato di abitabilità o agibilità.
2. Per gli scarichi dei fabbricati esistenti soggetti all'obbligo della ristrutturazione della rete di fognatura interna, con separazione delle acque, la visita tecnica avverrà entro 6 mesi dalla data di comunicazione dell'ultimazione dei lavori.
3. Alla visita dovrà presenziare il proprietario o il suo tecnico di fiducia con il necessario personale operaio, i quali dovranno prestarsi a quanto possa occorrere su richiesta del. Funzionari municipale incaricato.
4. La visita è finalizzata soltanto alla constatazione della avvenuta esecuzione delle opere nel rispetto del presente Regolamento, alla loro conformità agli elaborati approvati, nonché alla presunzione di buon funzionamento.
5. Come tale, essa non costituisce collaudo tecnico e non coinvolge il Comune in eventuali responsabilità.
6. Quando la visita avesse dato luogo ad ingiunzioni per la esecuzione di opere occorrenti alla regolarità della canalizzazione oppure non avesse potuto avere effetto per cause imputabili al proprietario, andranno considerate come visite tecniche straordinarie tutte quelle da farsi successivamente alla prima per la constatazione delle opere stesse: in tali casi, il proprietario dovrà rimborsare al Comune le spese in ragione.

Art. 38

Ispezione degli impianti

1. Il Comune ha la facoltà, a mezzo di suoi incaricati, muniti di speciale autorizzazione, di ispezionare in qualunque momento tutte le parti dell'impianto esterni all'edificio, anche se ricadenti su suolo privato in particolare il sifone intercettatore e la bocca di ispezione degli scarichi degli stabili, anche in occasione dell'esecuzione delle operazioni di manutenzione delle opere di proprietà comunale.
2. Potrà anche, previo avviso, procedere in ogni momento all'ispezione delle fognature interne degli stabili per constatarne lo stato di efficienza.
3. In caso di urgenza questa ispezione potrà avvenire anche senza preavviso.

Art. 39

Sospensioni del servizio

1. In caso di necessità, il Comune o l'Ente Gestore potrà sospendere le immissioni private in fognatura per il tempo strettamente necessario, senza che ciò provochi l'insorgere nei titolari dello scarico alcun diritto a risarcimenti o indennizzi.

Art. 40

Pendenza delle canalizzazioni sotterranee di allacciamento

1. Le acque bianche e nere devono essere convogliate in fognatura separatamente nei rispettivi collettori, a mezzo di canalizzazioni sotterranee aventi di norma pendenza non inferiore al 2% salvo casi di forza maggiore.

Art. 41

Caratteristiche delle canalizzazioni di allacciamento per acque bianche

1. Le tubazioni costituenti la canalizzazione delle acque bianche possono essere realizzate con qualsiasi materiale che abbia caratteristiche di resistenza allo schiacciamento, alle abrasioni e tenuta impermeabile.

Art. 42

Caratteristiche delle canalizzazioni di allacciamento per acque nere

1. Le canalizzazioni di allacciamento alla fognatura pubblica, interne alle proprietà private, devono presentare caratteristiche di resistenza allo schiacciamento, alle abrasioni, alla temperatura fino a 100°C, di assoluta impermeabilità e comunque tali da garantire un corretto funzionamento.
2. Sono rigorosamente vietate le tubazioni in conglomerato cementizio, nonché i tappi in gres non muniti di guarnizione di tenuta in gomma o poliuretano e quelli non muniti di fermatappo a vite.
3. L'Ufficio tecnico comunale fornisce, a richiesta, tutte le indicazioni necessarie perché il progetto di fognatura dello stabile sia conforme alle caratteristiche ed alla condizione della rete di fognatura pubblica.

Art. 43

Assoggettamento alle norme edilizie ed igienico-sanitarie

1. Le opere di canalizzazione interna di uno stabile sono, per loro natura, opere igienico - edilizie, soggette come tali alla disciplina dei regolamenti comunali in tali materie.

Art. 44

Scarichi civili in fosse a completa tenuta

1. Per lo smaltimento delle acque nere provenienti da nuovi fabbricati civili che non siano allacciabili alla rete pubblica di fognatura, ove gli scarichi medesimi non confluiscono in corsi d'acqua superficiali, dovrà essere prevista la realizzazione di una fossa a completa tenuta, sufficiente ad almeno 1 mese di esercizio, considerando a tal fine necessario in ogni caso un rapporto di 3 mc. utili di fossa per ogni 100 mc. di edificio.
2. Si richiama comunque la norma di cui all'art. 17, primo comma, lett. c) del Testo Unico.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, ove non sia possibile per ragioni tecniche o per eccessiva onerosità il recapito degli scarichi dagli insediamenti civili in

pubblica fognatura o nei corsi d'acqua superficiali, è ammesso il loro recapito sul suolo o nel sottosuolo purché previamente assoggettati ad uno dei trattamenti di cui all'art. 17, primo comma, lett. b) del Testo Unico e in modo da rispettare i limiti di accettabilità ivi previsti e sempre che ciò non comporti instabilità dei suoli.

4. Il provvedimento di autorizzazione determina il tipo di trattamento in rapporto alle esigenze di tutela delle acque superficiali; e sotterranee, tenuto conto della consistenza quali-quantitativa dello scarico.
5. Qualora entri in esercizio un nuovo tronco di fognatura e l'allacciamento divenisse possibile, rimane l'obbligo di provvedere tale senso in modo diretto, con eliminazione della fossa a tenuta e dell'eventuale impianto di trattamento biologico.
6. I titolari degli insediamenti civili, i cui scarichi sono recapitati in fosse biologiche o a completa tenuta, sono obbligati a provvedere allo smaltimento dei liquami nelle seguenti forme:
 - a) mediante conferimento dei liquami presso gli appositi centri di pretrattamento installati presso i depuratori pubblici ai sensi dell'articolo 87, quinto e sesto comma del Testo Unico;
 - b) mediante conferimento ad eventuali centri privati di smaltimento, affinché i liquami siano sottoposti a depurazione biologica, in modo da rispettare i limiti di accettabilità di cui alle tabelle E e D, allegate al Testo Unico, nei casi e secondo le modalità contemplati dallo stesso. Resta ferma in tal caso, la necessità, per il centro di smaltimento, dell'autorizzazione prescritta, a norma dell'articolo 23 del citato Testo Unico, la quale sarà rilasciata a tempo determinato per un periodo - comunque non superiore a tre anni - scaduto il quale deve essere richiesta una nuova autorizzazione. Nel provvedimento di autorizzazione saranno determinati i punti di scarico, nonché le eventuali modalità tecnico-strutturali a tutela della salute pubblica e dell'igiene ambientale.
7. E' in ogni caso vietata l'immissione dei predetti liquami nelle reti di pubblica fognatura o il loro utilizzo mediante spargimento sul suolo.
8. Le operazioni di raccolta e trasporto dei liquami di cui al primo comma, sono sottoposte alla disciplina autorizzatoria stabilita dall'articolo 6, lettera d), del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, nel caso che le predette operazioni non siano espletate, direttamente con propri mezzi, dal titolare dell'insediamento.
9. All'esercizio delle attività di spurgo, raccolta e trasporto dei liquami di cui. 1 presente articolo si applicano inoltre le disposizioni stabilite dall'articolo 18 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, concernenti i documenti per il trasporto.
10. In ogni caso, il trasporto dei liquami deve essere eseguito con autobotti a tenuta stagna, in modo da evitare dispersioni di liquidi, esalazioni inquinanti, diffusione di odori o qualsiasi altro inconveniente di carattere igienico-sanitario.
11. Fermo restando quanto stabilito dal sesto comma dell'articolo 87 del Testo Unico, ai fini dello smaltimento dei liquami degli insediamenti produttivi, stoccati in fosse a completa tenuta, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano compatibilmente con quanto stabilito dagli artt. 16 e 18 del Testo Unico e dal D.P.R. settembre 1982, n. 915.

TITOLO VI – DISCIPLINA DELLE PUBBLICHE FOGNATURE

Art. 45

Manutenzione delle pubbliche fognature

1. Il Comune o l'ente gestore delle reti di pubblica fognatura deve predisporre, ai sensi di quanto previsto dal P.P.R.A., un programma degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di fognatura in gestione, tenuto conto delle eventuali indicazioni fornite dal Servizio opere igienico-sanitarie (vedi art. 6 del P.P.R.A. e ss.mm.ii.).

Art. 46

Gestione delle pubbliche fognature in condizioni di emergenza

1. Il Comune e l'ente gestore delle pubbliche fognature vigilano sulla funzionalità ed integrità delle canalizzazioni fognarie, in modo da garantire il costante convogliamento degli scarichi ai recapiti ammessi dal piano provinciale di risanamento delle acque.
2. Qualora si verificano guasti, fessurazioni, scoppi od ostruzioni nelle canalizzazioni di pubblica fognatura, il Sindaco provvede immediatamente ad assumere le misure idonee ad assicurare il completo e tempestivo ripristino della funzionalità della rete fognaria, fermo restando che, trattandosi dei collettori principali, vi provvede direttamente l'ente gestore degli stessi.
3. Ove, a seguito degli eventi di cui al comma precedente, sussista pericolo di inquinamento di acque superficiali o sotterranee a basso potere autodepurante ovvero destinate all'approvvigionamento idrico - potabile o interessate da altri usi legittimi concomitanti, nel medesimo provvedimento sono determinate le misure (interruzione della condotta, blocco temporaneo degli scarichi, disinfezione, raccolta dei liquami, divieti di utilizzazione delle acque, ecc.) atte a prevenire pericoli per la salute pubblica.
4. L'Ente Gestore provvede ed informare immediatamente il Sindaco e l'Ufficiale sanitario degli eventi e delle misure assunte ai sensi dei casi precedenti, nonché il Servizio Protezione Ambiente e l'Ufficio del Medico provinciale quando i suddetti eventi risultino di eccezionale rilevanza o possano interessare più Comuni.
5. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di pubblica fognatura devono essere eseguiti in modo da garantire comunque la tutela della salute pubblica e dell'igiene ambientale.

Art. 47

Pubbliche fognature: norme tecniche

1. I requisiti principali che debbono avere le condotte di fognatura riguardano il tipo di materiale, le tecniche di fabbricazione ed i metodi di posa. L'impiego del materiale di rivestimento e delle sezioni prefabbricate è ammesso solo su presentazione di apposita dichiarazione di garanzia, debitamente documentata, della ditta di fabbricazione.
2. Le canalizzazioni fognarie e le opere d'arte connesse devono essere impermeabili alla penetrazione di acque dall'esterno ed alla fuoriuscita di liquami dal loro interno nelle previste condizioni di esercizio. Le sezioni prefabbricate devono assicurare l'impermeabilità dei giunti di collegamento e la linearità del piano di scorrimento. La

impermeabilità del sistema fognario deve essere attestata da appositi certificati di collaudo.

3. Le canalizzazioni e le opere d'arte connesse devono resistere alle azioni di tipo fisico, chimico e biologico eventualmente provocate dalle acque reflue e/o superficiali correnti in esse. Tale resistenza potrà essere assicurata sia dal materiale costituente le canalizzazioni, che da idonei rivestimenti. L'impiego del materiale di rivestimento e delle sezioni prefabbricate è ammesso solo su presentazione di apposita dichiarazione di garanzia, debitamente documentata, della ditta di fabbricazione. Le canalizzazioni costituite da materiali metallici devono, inoltre, risultare idoneamente protette da eventuali azioni aggressive provenienti sia dall'esterno, che dall'interno delle canalizzazioni stesse. Il regime delle velocità delle acque nelle canalizzazioni deve essere tale da evitare sia la formazione di depositi di materiali, che l'abrasione delle superfici interne. I tempi di permanenza delle acque nelle canalizzazioni non devono dar luogo a fenomeni di setticizzazione delle acque stesse.
4. Manufatti di ispezione devono di norma essere previsti ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livellata ed in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare. Il piano di scorrimento dei manufatti deve rispettare le linearità della livellata della canalizzazione in uscita dai manufatti stessi. I manufatti di cui sopra devono avere dimensioni tali da consentire l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza tale da permettere l'agevole intervento del personale addetto (normalmente non più di 50 m).
5. Le caditoie devono essere munite di dispositivi idonei ad impedire l'uscita dalle canalizzazioni di animali vettori e/o di esalazioni moleste. Esse devono essere disposte a distanza tra di loro, tale da consentire la veloce evacuazione nella rete di fognatura delle acque di pioggia e comunque in maniera da evitare ristagni di acque sulle sedi stradali o sul piano di campagna.
6. Le stazioni di sollevamento devono essere sempre munite di un numero di macchine tale da assicurare una adeguata riserva. I tempi di attacco e stacco delle macchine devono consentire la loro utilizzazione al meglio delle curve di rendimento ed al minimo di usura, tenendo conto che i periodi di permanenza delle acque nelle vasche di adescamento non determinino fenomeni di setticizzazione delle acque stesse. Le stazioni di sollevamento devono essere munite o collegate ad idonei scaricatori di emergenza, tali da entrare autonomamente in funzione in caso di interruzione di fornitura di energia. Qualora, per ragioni plano-altimetriche o per particolari esigenze di tutela ambientale non risulti possibile la installazione di scaricatori di emergenza, le stazioni di sollevamento devono, in aggiunta alla normale alimentazione di energia, essere munite di autonomi gruppi energetici, il cui stato di manutenzione deve essere attestato dalle annotazioni riportate su apposito registro. Autonomi gruppi energetici devono, inoltre, essere previsti in tutti quei casi in cui il ricettore - dove potrebbe sversare lo scarico di emergenza - è sottoposto a particolare vincoli.
7. Ogni stazione di sollevamento dovrà essere dotata di apposito libretto di manutenzione, in cui saranno riportati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti sulle macchine, sui quadri elettrici ed inoltre saranno annotate le verifiche periodiche del gruppo elettrogeno, qualora presente.
8. La giacitura nei sottosuolo delle reti fognarie deve esser realizzata in modo tale da evitare interferenze con quella di altri sottoservizi. In particolare le canalizzazioni fognarie

devono sempre essere tenute debitamente distanti (di norma almeno 1 m) ed al di sotto delle condotte di acqua potabile. Quando per ragioni plano-altimetriche ciò non fosse possibile, devono venire adottati particolari accorgimenti al fine di evitare la possibilità di interferenze reciproche.

9. Lo studio di una rete di fognatura deve sempre riferirsi per gli elementi di base (previsioni demografiche ed urbanistiche, dotazioni idriche, dati pluviometrici, tipologia portata e qualità dei liquami ecc.) a dati ufficiali, opportunamente elaborati per tenere conto delle possibili variazioni del fabbisogno futuro in relazione alla durata tecnica dell'opera.
10. La scelta del tipo di materiale delle canalizzazioni deve essere effettuata sulla base delle caratteristiche idrauliche, della resistenza statica delle sezioni, nonché in relazione alla tipologia ed alla qualità dei liquami da convogliare. Le canalizzazioni devono essere sempre staticamente verificate ai carichi esterni permanenti ed accidentali, tenendo conto anche della profondità di posa e delle principali caratteristiche geotecniche dei terreni di posa e di ricoprimento.
11. In deroga a quanto prescritto al paragrafo 3.10 del decreto 12 dicembre 1985 del Ministero dei Lavori pubblici, le prove idrauliche con pressione sono eseguite a campione, dopo il reinterro definitivo, sul due per cento dei tronchi di condotta individuati da camerette consecutive, con un minimo comunque di tre prove per ogni lotto in cui fosse suddivisa l'opera. Per ogni prova idraulica d'esito negativo sarà provveduto alla ripetizione di altre due prove. Ove, in tale ultima evenienza, venissero riscontrati ulteriori esiti negativi, l'amministrazione interessata dovrà provvedere all'adeguamento delle condotte in costruzione.
12. Ai fini dell'effettuazione delle prove di tenuta idraulica per le fognature a gravità, si osservano di regola le modalità stabilite dal punto 13) della norma UNI EN 1610:1999 (e successive eventuali modificazioni). Il direttore dei lavori ed il collaudatore potranno, ove riconosciuto più opportuno, avvalersi di metodologie differenti, anche desunte da normative in vigore anche in altri Paesi.
13. L'installazione nella rete fognaria di pezzi speciali deve avvenire contestualmente alla predisposizione delle necessarie opere connesse.

Art. 48

Reti di fognatura posate come opere di urbanizzazione da privati

1. I condotti fognari posati da parte dei privati come opere di urbanizzazione primaria, sono stabilite e autorizzate dalle convenzioni urbanistiche allegate al piano di lottizzazione o a specifica concessione edilizia, e devono attenersi per quanto riguarda la progettazione, la posa ed il collaudo alle norme tecniche di cui al precedente articolo.
2. Il tracciato del collettore fognario interferente con lavori di nuove edificazioni ristrutturazioni ed ampliamenti, può essere variato, con oneri a carico del richiedente, a seguito del rilascio di informazioni tecniche e commerciali fornite dall'Ente gestore affinché le stesse modifiche, fin dalla fase di progettazione, siano conformi alle esigenze del servizio. Il progetto di modifica viene approvato dall'Ente gestore e sarà regolamentato da apposita convenzione, che disciplinerà anche l'adeguamento o costituzione della servitù in favore del Comune. Il progetto di spostamento dovrà essere redatto nel rispetto delle norme tecniche di cui al precedente articolo.

3. Tutti gli oneri per la variazione del tracciato sono a carico del soggetto richiedente la nuova edificazione, anche nel caso non risultasse formalmente costituita ed intavolata la relativa servitù a favore del Comune del tracciato originario del collettore fognario, purché siano accertate le condizioni per la loro intavolazione secondo quanto previsto dall'art. 31 della L.P. 6/1993 e ss.mm.ii..

Art. 49

Smaltimento dei fanghi di depurazione

1. Allo smaltimento dei fanghi derivanti dalla depurazione delle acque di scarico urbane provvedono gli enti gestori o i relativi concessionari ed appaltatori degli impianti di depurazione. I relativi oneri sono computati dall'ente gestore nei costi di gestione dell'impianto di depurazione.
2. In relazione a quanto stabilito dal Servizio Protezione Ambiente ai sensi del secondo comma dell'articolo 75 del Testo Unico, i predetti fanghi stabilizzati e resi palabili, devono di norma essere smaltiti nelle discariche controllate realizzate ai sensi della Parte III del Testo Unico ovvero autorizzate ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, nel cui bacino di conferimento sia localizzato l'impianto di depurazione, ovvero nel centro di smaltimento a tecnologia complessa installato ai sensi dell'articolo 84 del citato Testo Unico. Sono in ogni caso fatte salve eventuali utilizzazioni diverse dei predetti fanghi, ammesse dalle normative in vigore.
3. Allo smaltimento dei rifiuti derivanti dai trattamenti di grigliatura, di sabbiatura e disoleatura connessi agli impianti di depurazione provvede l'ente gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, nel cui bacino di servizio sia installato l'impianto di depurazione. I relativi oneri sono imputati all'ente gestore dell'impianto di depurazione secondo le modalità stabilite dal primo comma.
4. Le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti di cui ai commi precedenti sono sottoposte alla disciplina autorizzatoria stabilita dall'articolo 6, lettera d), del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, nel caso che le predette operazioni non siano espletate, direttamente con propri mezzi, dall'ente gestore o dai relativi concessionari ed appaltatori dell'impianto di depurazione.

Art. 50

Disinfezione degli scarichi degli insediamenti civili

1. Nel caso di recapito sul suolo, nel sottosuolo o in corsi d'acqua superficiali degli scarichi provenienti dagli insediamenti civili, l'autorità sanitaria può determinare eventuali misure di disinfezione in funzione delle caratteristiche idrologiche e quantitative del corpo ricettore, nonché della sua attuale e prevista utilizzazione e dell'entità dello scarico medesimo, in funzione della tutela della salute pubblica.
2. Fino a quando non sia diversamente disposto ai sensi dell'articolo 70, secondo comma, della Legge Provinciale 29 agosto 1983, n. 29, gli adempimenti di cui ai commi precedenti sono esercitati dal Sindaco, su proposta dell'Ufficiale Sanitario.

TITOLO VII -SCARICHI E LIQUAMI DEGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Art. 51

Scarichi

1. Gli scarichi derivanti da allevamenti zootecnici sono disciplinati dagli articoli 14, 16, 17, 18 e 20 del Testo Unico e ss.mm.ii, dalle norme del P.P.R.A., dalle leggi sanitarie ed urbanistiche vigenti.
2. Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti articoli, riguardanti le modalità d'allacciamento alla fognatura degli scarichi civili, gli scarichi degli allevamenti zootecnici di cui all'articolo 3, comma primo, del presente Regolamento, per essere ammessi in pubblica fognatura, devono essere dotati di idonei dispositivi di decantazione atti a trattenere i materiali solidi con dimensioni lineari superiori ad un centimetro.
3. Gli scarichi di cui al comma precedente, esistenti alla data del 26 agosto 1987 devono essere adeguati a tali disposizioni entro un anno dalla stessa data.
4. I Comuni sono tenuti a vigilare sull'applicazione e sull'osservanza delle disposizioni stabilite dal presente articolo.

Art. 52

Definizioni

1. I reflui e le deiezioni provenienti dagli allevamenti zootecnici sono definiti come segue:
 - a) **liquame:** il materiale non palabile derivante dalla miscela di feci, urine, residui assimilati al liquame, le acque di lavaggio di strutture o attrezzature zootecniche, il percolato proveniente dalla lettiera o dall'accumulo di letame e le frazioni liquide o comunque non palabili derivanti dalla sedimentazione naturale del liquame, dalle operazioni di separazione meccanica dei solidi sospesi e da processi di trattamento aerobico o anerobico, finalizzati allo scarico sul suolo; sono parimenti assimilabili le polline provenienti da allevamenti avicoli ed il materiale di risulta delle attività di pulizia delle vasche degli allevamenti ittici;
 - b) **letame:** il materiale palabile derivato dalla miscela di feci, urine e sostanza vegetale provenienti da allevamenti con lettiera. Sono assimilate al letame le frazioni ispessite palabili ottenute con il trattamento fisico e/o meccanico e/o biologico dei liquami.

Art. 53

Disciplina dei liquami: ambito di applicazione

1. Gli effluenti di allevamento debbono essere trattati secondo quanto previsto dal decreto Ministero delle politiche agricole e forestali D.M. 7-4-2006 Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152. Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio 2006, n. 109, S.O. pertanto, vengono stabilite le disposizioni di cui agli articoli seguenti in materia di utilizzo dei liquami e delle deiezioni degli allevamenti zootecnici per la concimazione organica delle colture, mediante spargimento sul suolo.

2. Le disposizioni contenute negli articoli seguenti trovano applicazione anche in riferimento agli insediamenti destinati all'alpeggio.

Art. 54

Stoccaggio e accumulo dei liquami

1. I liquami degli allevamenti zootecnici, di cui all'art. 14, lettera a), del Testo Unico, (d'ora innanzi denominati "aziende agricole") prima della loro utilizzazione dovranno essere di norma raccolti in recipienti a perfetta tenuta o in bacini di accumulo naturalmente impermeabili o impermeabilizzati mediante materiale naturale od artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno.
2. Tali bacini di accumulo o recipienti dovranno avere una capacità complessiva non inferiore a quella necessaria per assicurare la conservazione del liquame prodotto dall'azienda in tre mesi ed in caso di lavorazioni stagionali per una quantità equivalente ad un quarto dei liquame mediamente prodotto.
3. Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio, al fine di indurre un più alto livello di stabilizzazione dei liquami, deve essere previsto, per le aziende in cui venga prodotto un quantitativo di oltre 6000 Kg di azoto/anno, il frazionamento del loro volume di stoccaggio in almeno due contenitori. Il prelievo a fini agronomici deve avvenire dal bacino contenente liquame stoccato da più tempo. Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio sono da incentivare strutture con sistemi di allontanamento delle acque meteoriche
4. I bacini o recipienti di accumulo dei liquami, se aperti, dovranno essere ubicati ad una distanza minima di 100 metri dagli edifici di civile abitazione, fatta eccezione per le abitazioni di proprietà o al servizio dell'azienda.
5. Sono escluse dai predetti obblighi le piccole aziende agricole di cui all'art. 14, lettera b), del Testo Unico che, sia per la loro dimensione che per le normali pratiche agronomiche, siano in grado di effettuare i comuni e tradizionali sistemi di accumulo dei liquami e del letame (piccole concimaie, piccoli recipienti, ecc.). Tali accumuli, anche se provvisori, devono essere ubicati ad una distanza minima di 50 metri dagli edifici di civile abitazione, fatta eccezione per le abitazioni di proprietà o al servizio dell'azienda. In ogni caso devono essere predisposti in modo tale da evitare la dispersione del colaticcio sul suolo, nelle acque e sulle strade pubbliche.
6. Nel caso degli insediamenti destinati all'alpeggio, i bacini di accumulo devono avere una capacità complessiva atta a contenere i liquami derivanti dallo stallaggio fino al momento del loro utilizzo ai fini di concimazione dei pascoli, tenuto conto delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica.
7. Gli insediamenti esistenti devono essere adeguati alle disposizioni del presente articolo entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 55

Limiti allo smaltimento degli effluenti di allevamento su suolo agricolo sul suolo agricolo

1. La quantità massima di liquame derivante da attività zootecniche che può essere impiegata sui terreni destinati a coltivazioni agricole (erbacee ed arboree) non può

superare il limite di due spandimenti del volume complessivo di 1.500 ettolitri per ettaro per anno e per non più di 1.000 ettolitri per singolo spandimento, corrispondente alle deiezioni di un carico di bestiame pari a 40 quintali di peso vivo per ettaro per anno (vedi artt 28 e 29 del P.P.R.A.).

2. In sede di controllo, i titolari delle aziende agricole devono dare dimostrazione di non aver superato i limiti di utilizzazione dei fertilizzanti organici stabiliti dal presente articolo, sia in relazione all'impiego nei terreni appartenenti alla propria azienda che eventualmente, nei terreni di altre aziende.
3. Lo spargimento sul suolo adibito ad uso agricolo dei fertilizzanti organici (deiezioni animali) delle aziende agricole di cui al precedente articolo 39 dovrà essere attuato in modo da assicurare una loro idonea distribuzione atta a garantire che le acque superficiali e sotterranee, non subiscano degradazione o danno.
4. E' vietato lo spargimento delle deiezioni animali sui suoli agricoli a coltivazione orticola in atto i cui raccolti siano destinati ad essere consumati crudi da parte dell'uomo.
5. Lo spandimento su suoli adibiti ad uso agricolo, il cui raccolto sia destinato direttamente ad alimentazione animale, è ammesso solo se i liquami o il letame non contengono sostanze tossiche, bioaccumulabili o non biodegradabili e purché direttamente utili alla produzione agricola.
6. Adeguate sistemazioni idraulico-agrarie dovranno evitare ogni fenomeno di ruscellamento all'atto della distribuzione del liquame o letame.
7. E' vietata la concimazione di terreni saturi d'acqua o su pendii gelati o innevati, qualora, in questi ultimi casi, la distribuzione delle deiezioni possa dar luogo a fenomeni di ruscellamento.
8. Lo spandimento dei liquami e del letame non deve superare l'effettivo fabbisogno fisiologico delle colture: a tal fine devono essere di norma privilegiate applicazioni periodiche, in funzione dello sviluppo delle piante, del tipo di suolo e coltura, nonché della capacità di assorbimento del terreno.

Art. 56

Divieti

1. Vi è il divieto di utilizzazione dei **letami** nei seguenti casi:
 - a) all'interno dei centri e nuclei abitativi esistenti, fatto salvo l'impiego del letame maturo secondo le tradizionali pratiche agronomiche;
 - b) per una fascia di rispetto dei centri, dei nuclei abitativi e delle abitazioni, dalle strutture o attrezzature o servizi pubblici o aperti al pubblico (quali impianti e campi sportivi, parchi urbani, ecc.) di 10 metri (misurati a partire dalle superfici esterne degli edifici posti nella cintura perimetrale). Tale divieto non si applica allo spargimento del letame maturo;
 - c) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
 - d) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado ed i vivai agroforestali e gli inerbimenti;

- e) entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua, fatte salve disposizioni diverse in ragione di particolari condizioni locali;
 - f) nelle aree di protezione di sorgive, pozzi ed opere di presa di alimentazione idrica ad uso civile stabilite dalla vigenti normative urbanistiche e/a da provvedimenti amministrativi adottati dalle Autorità competenti;
 - g) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione.
 - h) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.
 - i) nelle superfici golenali ed in quelle costituenti casse di espansione, fatta salva la concimazione effettuata mediante interrimento del letame maturo;
 - j) nei parchi naturali e nelle aree destinate a parchi naturali, fatte salve le attività e le utilizzazioni annesse dalla disciplina provinciale sui parchi;
2. Vi è il divieto di utilizzazione dei **liquami** nei seguenti casi:
- a) all'interno dei centri e nuclei abitativi esistenti;
 - b) per una fascia di rispetto dei centri, dei nuclei abitativi e delle abitazioni, dalle strutture o attrezzature o servizi pubblici o aperti al pubblico (quali impianti e campi sportivi, parchi urbani, ecc.) di 10 metri (misurati a partire dalle superfici esterne degli edifici posti nella cintura perimetrale) a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli o vengano immediatamente interrati;
 - c) su terreni con pendenza media superiore al 10%, salvo deroghe previste dalla disciplina regionale in ragione di particolari situazioni locali o in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, concesse anche sulla base delle migliori tecniche di spandimento disponibili;
 - d) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua, a condizione che siano individuate azioni o prescrizioni tecniche (ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate), atte ad eliminare il rischio di inquinamento delle acque causato dagli stessi liquami;
 - e) nelle aree di protezione di sorgive, pozzi ed opere di presa di alimentazione idrica ad uso civile stabilite dalla vigenti normative urbanistiche e/a da provvedimenti amministrativi adottati dalle Autorità competenti;
 - f) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
 - g) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
 - h) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;

- i) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.
 - j) nelle superfici golenali ed in quelle costituenti casse di espansione, fatta salva la concimazione effettuata mediante interrimento del letame maturo;
 - k) nei parchi naturali e nelle aree destinate a parchi naturali, fatte salve le attività e le utilizzazioni annesse dalla disciplina provinciale sui parchi.
3. E' inoltre fatto divieto di spargere, accumulare o stoccare, a fini di smaltimento, i liquami derivanti da deiezioni animali nelle aree individuate dal comma precedente, nonché nelle aree calanchive, franose, geologicamente instabili o di cava.

Art. 57

Vigilanza

1. Nel quadro delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, il Comune vigila anche all'osservanza delle disposizioni stabilite dal presente Titolo V, adottando, ove necessario, i provvedimenti di cui all'articolo 27 della Legge Regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, fermo restando in ogni caso l'applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dall'articolo 61 del Testo Unico.

TITOLO VIII - NORME FINANZIARIE - SANZIONI

Art. 58

Canone di utenza

1. Il titolare dello scarico è tenuto al pagamento di un canone annuo quale corrispettivo dei servizi relativi alla raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto sulla base delle disposizioni provinciali in materia di modello tariffario relativo al servizio pubblico di fognatura.
2. Le tariffe sono stabilite dal Comune, sempre tenuto conto delle disposizioni provinciali in materia, che stabiliscono per le utenze civili, la misurazione dell'acqua scaricata in fognatura, ovvero sulla base del presupposto che il volume dell'acqua scaricata è pari al cento per cento del volume dell'acqua approvvigionata dal pubblico acquedotto come risulta dagli appositi misuratori.
3. Per l'omesso o ritardato pagamento del canone, è dovuta la soprattassa nella misura del 20% del canone stesso.

Art. 59

Rivalsa delle spese relative ad opere di competenza dei privati eseguite d'ufficio

1. Le spese anticipate dal Comune e dall'Ente Gestore per l'esecuzione di elaborati, atti e lavori di allacciamento, opere di competenza dei privati, spese sostenute a seguito della negligenza, imperizia degli utenti o a seguito di un danno cagionato dall'utente, dovranno essere rimborsate allo stesso Ente gestore dal titolare degli scarichi sulla base degli

importi dei lavori effettuati. A tali importi sarà applicata una maggiorazione del 25% per spese generali, utili ed assistenza tecnica ai lavori, fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 61.

Art. 60

Modalità di riscossione

1. Il pagamento degli importi di cui ai precedenti articoli del presente Regolamento va effettuato entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 61

Sanzioni amministrative

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da altre norme legislative, le violazioni degli obblighi e dei divieti stabiliti dal presente Regolamento comporteranno l'applicazione di una sanzione amministrativa ai sensi della Legge 24/11/1981, n. 689 ss.mm.ii..
2. Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa sono versate nelle casse comunali con le modalità che saranno stabilite dal Comune.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 62

Disciplina degli scarichi: esclusioni

1. La disciplina degli scarichi, stabilita dalla Parte I del Testo Unico, dalle norme di attuazione del P.P.R.A. e dal presente Regolamento, non si applica nel caso di cessazione o chiusura dello scarico, la quale deve essere immediatamente denunciata al Comune per tramite dell'Ente Gestore, ovvero al Servizio Protezione Ambiente nel caso che lo scarico disattivato recapitasse precedentemente in corso d'acqua.
2. La disciplina degli scarichi non si applica inoltre nel caso di insediamenti - quali abitazioni rurali, masi e baite, ecc. - privi di servizi igienico-sanitari essenziali (acquisti, lavabi, lavatoi, latrine servizi igienici, ecc.), nonché di approvvigionamento idrico-potabile.
3. Resta ferma l'applicazione della disciplina degli scarichi agli insediamenti qualificati civili a norma dell'articolo 14 del testo unico e ss. mm. ii., adibiti al ricovero stagionale del bestiame.

Art. 63

Disposizioni transitorie

1. Tutti i titolari di scarichi che alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento non fossero in possesso di regolare autorizzazione del Sindaco all'allacciamento dello scarico privato alla rete fognaria comunale, dovranno seguire la stessa procedura prevista per l'allacciamento.

2. Gli allacciamenti degli insediamenti civili e produttivi esistenti dovranno essere eseguiti entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento e, nel medesimo termine, dovranno essere eliminati sistemi di scarico preesistenti (scarichi di qualsiasi natura sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee salvo quanto disposto dagli artt. 16, punto 3, 17, comma due, e 20, somma 2, del Teso Unico).
3. Nel momento in cui la fognatura comunale fosse integrata con un impianto per il trattamento degli scarichi civili, tutte le fosse biologiche private degli edifici che si allacciano o che sono allacciati alla rete comunale, devono essere riempite di materiale arido e quindi eliminate nella loro funzione, in quanto darebbero luogo a fenomeni di settizzazione delle acque reflue pregiudicando il corretto funzionamento dell'impianto stesso.

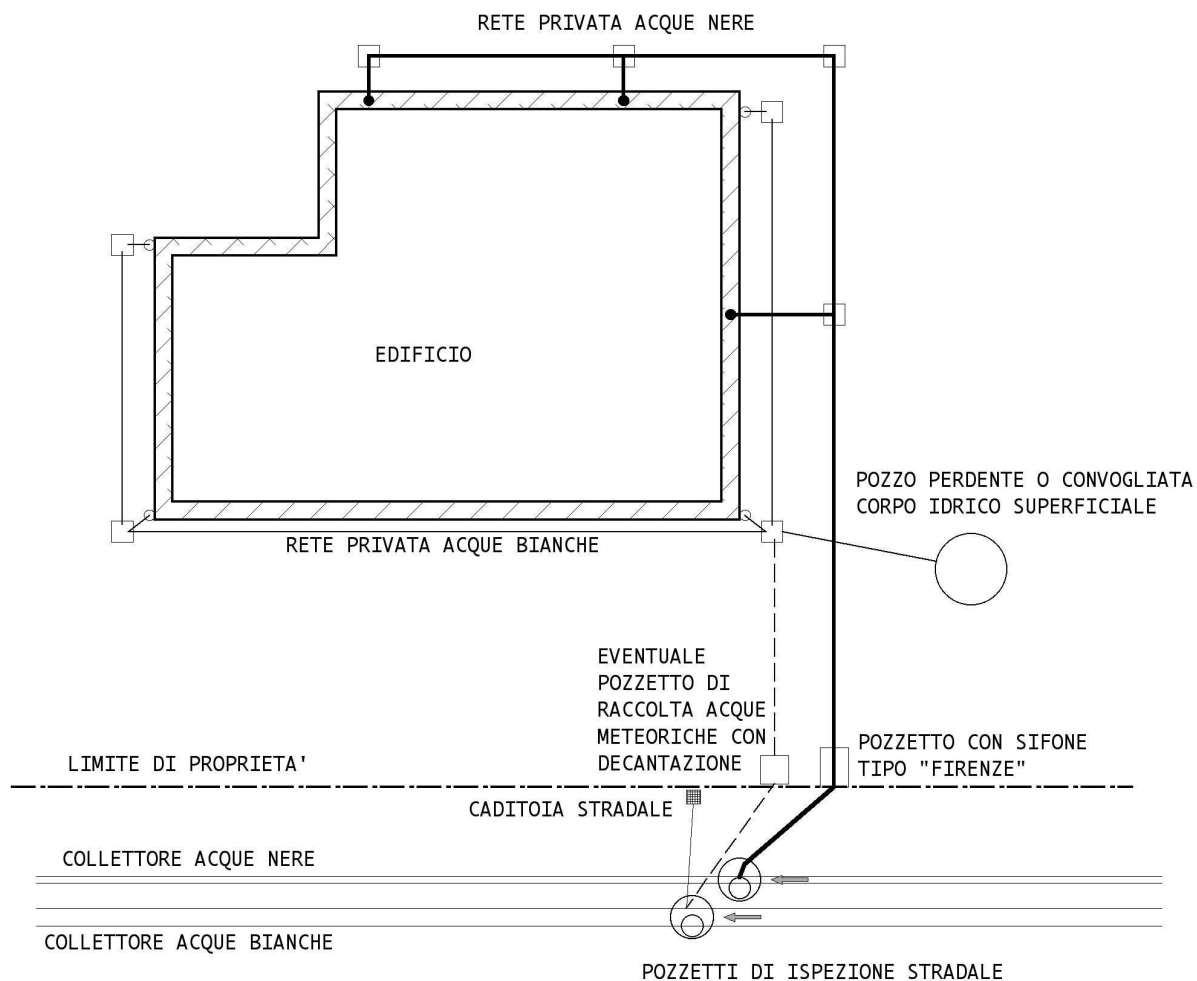
Art. 64

Entrata in vigore

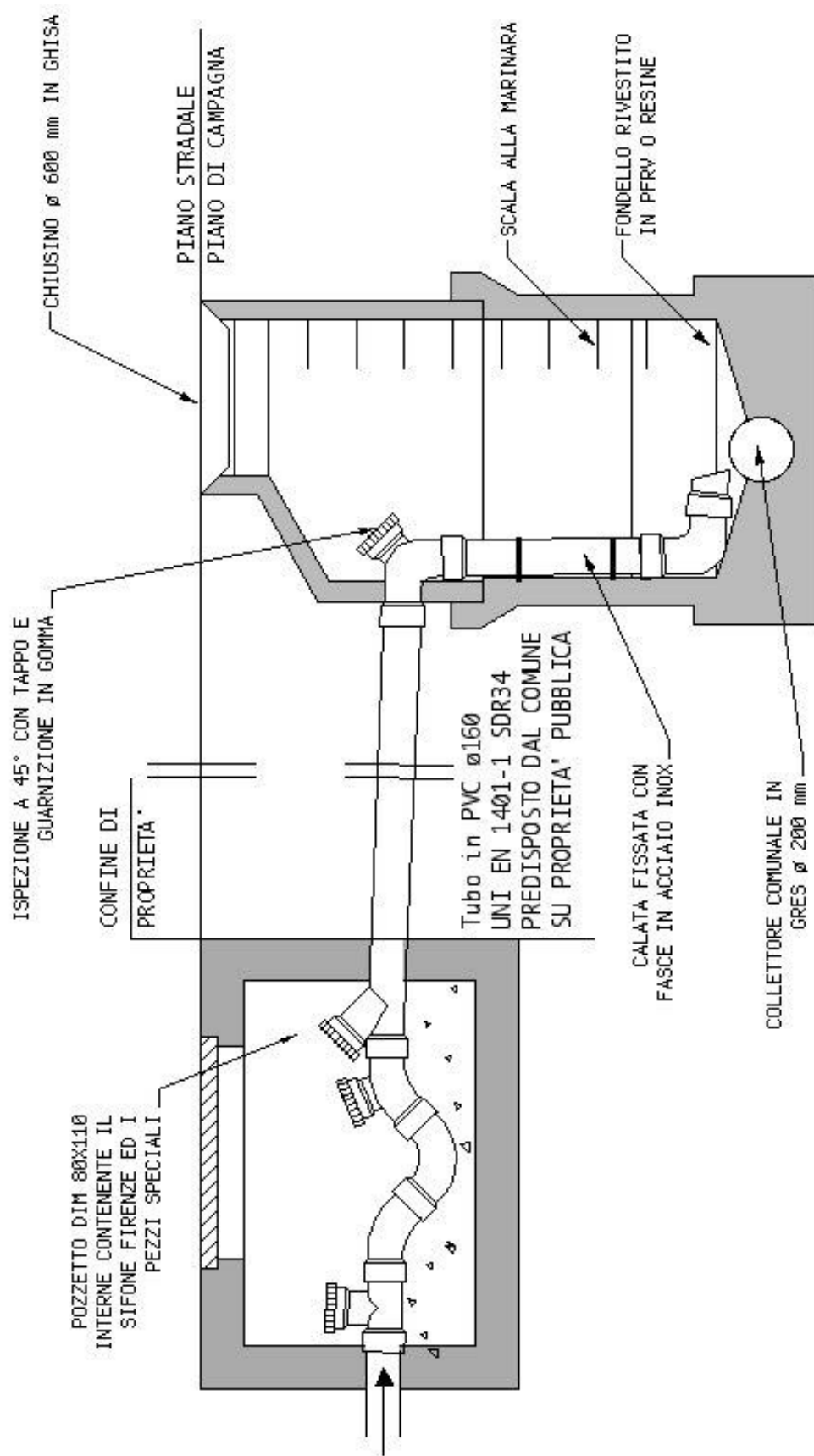
1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione ai sensi dell'art. 5 de T.U.L.L.R.R. sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige D.P.Reg. 1 feb 2005 n. 3/L, e contestualmente viene abrogato il precedente "Regolamento per il servizio comunale di fognatura" adottato con deliberazione consiliare n. 69 dd. 03.05.1989 esaminata dalla G.P. il 26.05.1989 sub n. 6789/4-R esecutiva il 27.05.1989.

Allegati

ALLEGATO A: SCHEMA DI ALLACCIAMENTO DELLE CANALIZZAZIONI PER ACQUE BIANCHE E NERE ALLA FOGNATURA COMUNALE



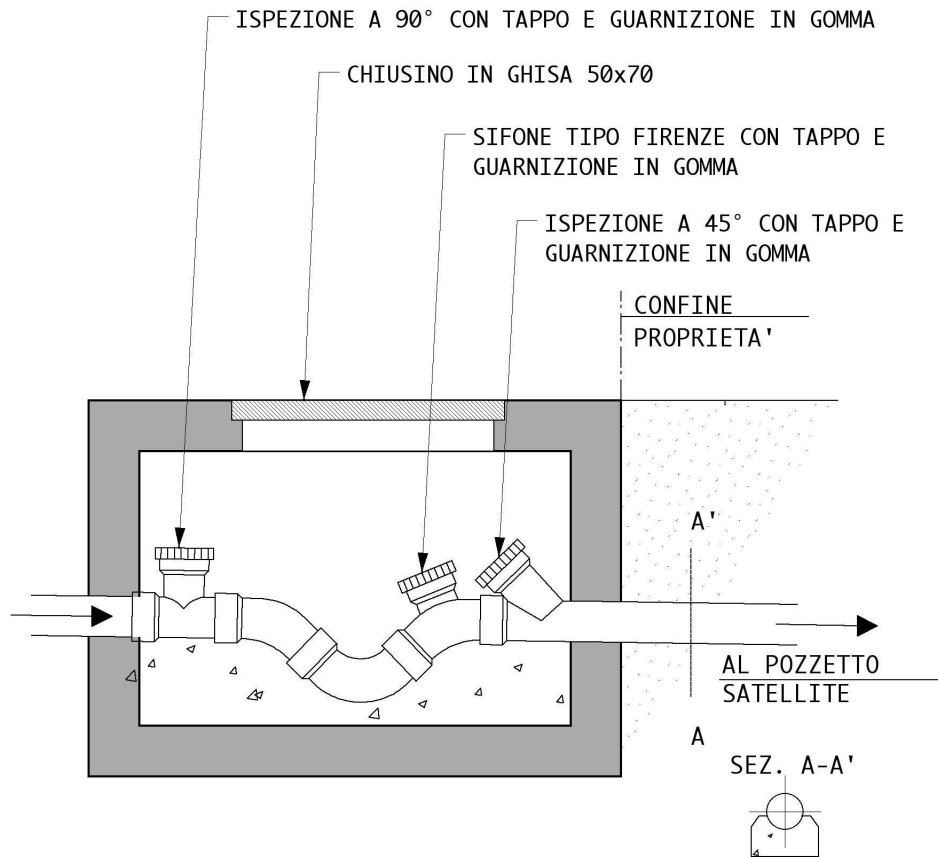
ALLEGATO B: PARTICOLARE ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA



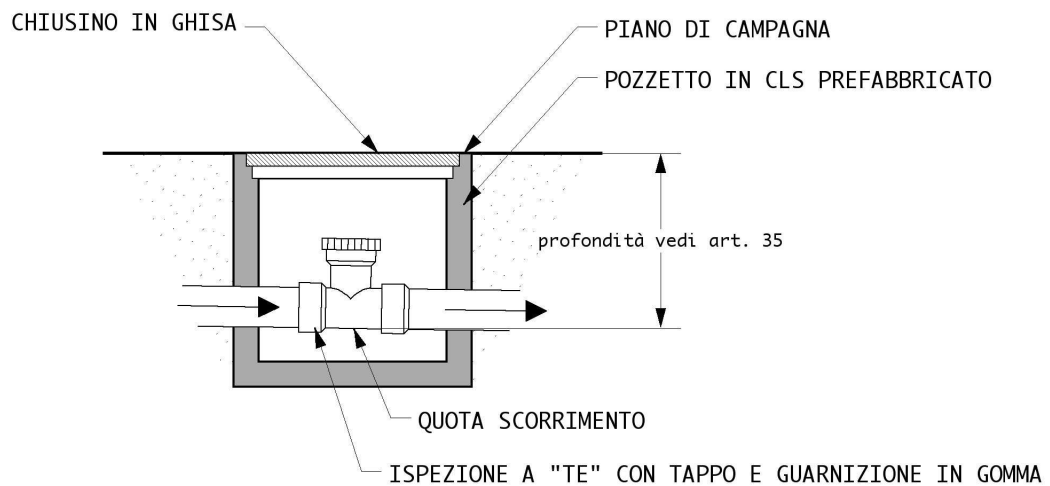
ALLEGATO C:

SEZIONE TIPO DEL SIFONE FIRENZE

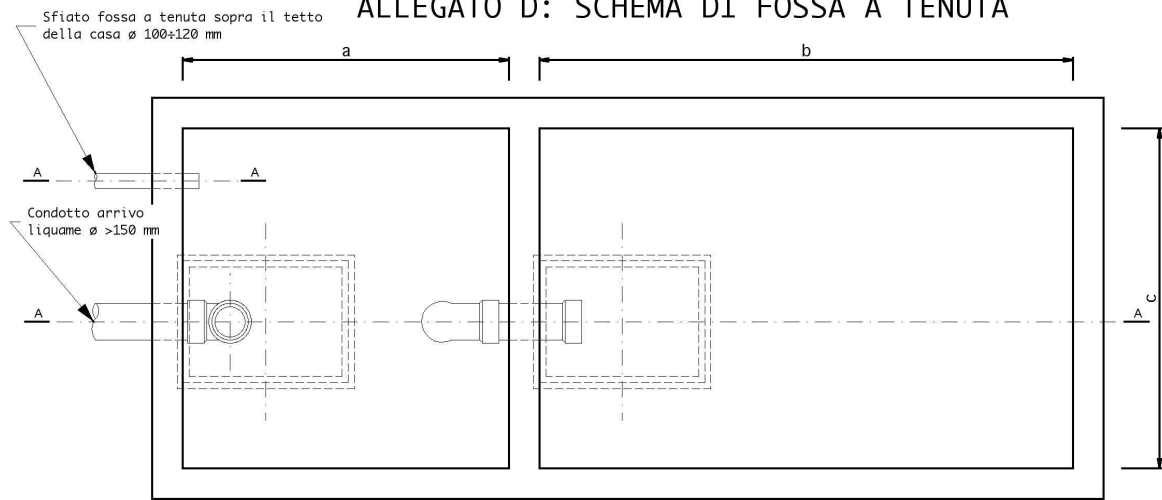
Ø min 150 mm IN PVC OPPURE IN GRES OD IN RESINA



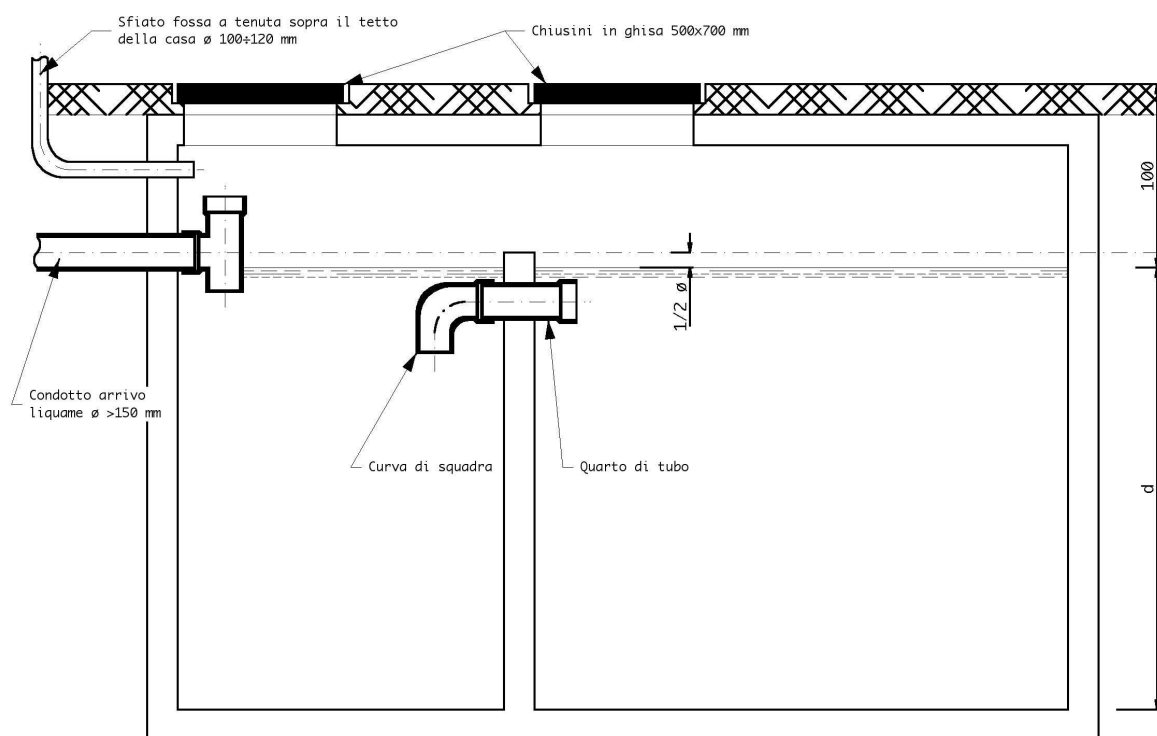
SEZIONE TIPO POZZETTO DI ISPEZIONE



ALLEGATO D: SCHEMA DI FOSSA A TENUTA



SEZIONE A-A



DIMENSIONAMENTO FOSSA E PRESCRIZIONI

VOLUME UTILE DELLA FOSSA $(a+b) \times c \times d > 3/100$ del volume di insediamento

- 1) L'interno della vasca andrà intonacato con malta di cemento lisciata a cazzuola rovescia o adeguatamente impermeabilizzato;
- 2) La fossa sarà dotata di tubo di ventilazione del $\varnothing 100 \times 120 \text{ mm}$ con bocca inferiore superiore al livello di riempimento, e bocca superiore aprentesi a conveniente altezza, di norma al di sopra della copertura dell'edificio

ALLEGATO E: ACCUMULO DI ACQUE METEORICHE PER SCOPO IRRIGUO

